CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Roma

COPIA PER NOTIFICA

Ricorso in appello

per **Perstorp S.p.A.**, con sede legale in Via Sempione 13, Castellanza (VA), P.I. 01344260128, in persona del legale rappresentante Dott. Luigi Mocchia, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Antonella Capria (C.F. CPRNNL54R45H501E; antonella.capria@pec.gop.it; Fax: 02-76009628), Teodora Marocco (C.F. MRCTDR75L68A859X; teodora.marocco@pec.gop.it; Fax: 02-76009628) e Antonio Lirosi (C.F. LRSNTN61E04G288P; antonio.lirosi@pec.gop.it), con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, via delle Quattro Fontane, 20. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 C.P.A.: indirizzo di posta elettronica certificata antonella.capria@pec.gop.it; recapito fax: 0276009628;

-appellante

contro

- **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente della Provincia *p.t.*;

- appellata

e nei confronti di

- **COMUNE DI CASTELLANZA**, in persona del Sindaco *p.t.*;
- **COMUNE DI OLGIATE OLONA**, in persona del Sindaco *p.t.*;
- **COMUNE DI MARNATE**, in persona del Sindaco *p.t.*;
- **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*;
- **ARPA LOMBARDIA – DIPARTIMENTO DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*
- **SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*
- **PREALPI SERVIZI S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

per la riforma, previa sospensiva, e misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a.

- della **sentenza del TAR Lombardia, Milano, depositata in data 5 luglio 2017, n. 1535/2017**, resa tra le parti, non notificata.

*****

Indice

COMUNE DI CASTELLANZA
N.Prot.: 0014349/17 Data: 18/07/2017 (Fax)
Ufficio:05 SEGRETERIA
Classifica05.01 Amb / Segr / Sroh
IPA:c_c139 AOO:c_c139

GIANNI·ORIGONI GRIPPO·CAPPELLI PARTNERS
20121 Milano - Piazza Belgioioso, 2 Tel: +39 02 763741 Fax: +39 02 76009628

Il presente ricorso in appello è strutturato come segue:

- **PREMESSA (pag. 2)**
- **FATTO (pag. 4):** Perstorp e l'attività svolta sul sito (pag. 4); La questione delle emissioni odorigene (pag. 5); Il procedimento di rinnovo AIA (pag. 6); Il procedimento di primo grado e la verificazione (pag. 6);
- **MOTIVI (pag. 8):** Primo motivo di appello (pag. 8); Secondo motivo di appello (pag. 22); Terzo motivo di appello (pag. 25); Quarto motivo di appello (pag. 27); Quinto motivo di appello (pag. 30);
- **ISTANZA ISTRUTTORIA** (pag. 32)
- **ISTANZA CAUTELARE** (pag. 33).

PREMESSA

Perstorp è una società chimica, facente parte di un gruppo svedese, operante in Provincia di Varese che, in sede di rinnovo AIA, si è vista modificare improvvisamente e immotivatamente il limite allo scarico di acque reflue in rete fognaria per quanto riguarda una specifica tipologia di sostanze non pericolose, ossia le aldeidi. Più in particolare il limite per tali sostanze è stato abbassato da 60 mg/l a 2 mg/l con un periodo di adeguamento di 40 giorni.

La prescrizione è stata asseritamente imposta in relazione alla sussistenza di problematiche di natura odorigena nei pressi del Depuratore consortile (di proprietà della Provincia di Varese e che tratta gli scarichi di Perstorp oltre a vari altri scarichi industriali – alcuni dei quali a loro volta contenenti aldeidi - e ingenti quantitativi di reflui metabolici umani). A quanto si afferma, le problematiche odorigene, ancorché non meglio specificate, sarebbero riconducibili a Perstorp.

E' appena il caso di sottolineare che le aldeidi sono sostanze non pericolose che il Depuratore consortile è ben in grado di trattare nei più alti limiti precedentemente autorizzati (60 mg/l), come peraltro dimostrato anche dalla verificazione disposta dal TAR.

Non essendo in grado la Società di scaricare le aldeidi nel limite di 2 mg/l (come non lo è tuttora contrariamente a quanto erroneamente e inspiegabilmente indicato dal TAR Lombardia), e per scongiurare la chiusura della produzione di BIS-MPA (che costituisce il *core business* della Società), Perstorp presentava ricorso al TAR Lombardia con richiesta di misure cautelari. Questo per cercare di evitare la definitiva chiusura dell'impianto e della Società da parte della capogruppo, che altrimenti

ne conseguirebbe.

Tali misure cautelari venivano in effetti concesse dal TAR Lombardia che, tuttavia, all'udienza di merito disponeva una verificazione affidandola ad ARPA Dipartimento di Varese (**ARPA**) per valutare se e che in misura gli scarichi della Società contribuissero alla problematica delle emissioni odorigene provenienti dal Depuratore di Olgiate Olona.

All'esito della verificazione, ARPA depositava la relazione finale che, tuttavia, anche se non affermava la riconducibilità delle emissioni odorigene a Perstorp risultava da un lato ambigua (o quanto meno di non facile interpretazione) e dall'altro riportava alcuni evidenti ma significativi errori, il primo dei quali, da solo determinante ai fini della verifica delle "soglie", era palesemente dovuto ad una svista.

In particolare: ARPA ha riportato in maniera errata la percentuale di episodi di disturbo olfattivo. Infatti, ARPA, per il solo Comune di Marnate, non ha conteggiato nel computo del numero complessivo di osservazioni anche quelle serali con l'effetto di raddoppiare la percentuale portandola dal 3,1% a 6,2%, superiore, sia pur di poco, alla soglia del 5% fissata dalla DGR 3018/2012 come soglia di rilevanza (si veda *infra* pag. 18). Al di sotto di tale soglia, secondo la DGR gli episodi di disturbi devono infatti essere considerati come tollerabili.

La corretta percentuale di disturbi olfattivi nel Comune di Marnate è in realtà pari (al più) a 3,1% ben al di sotto della soglia di rilevanza. Tanto basterebbe per ritenere fondato il ricorso della Società.

Questo errore era stato segnalato dalla ricorrente, ed essendo determinante al fine del decidere, dato che negli altri due comuni pure oggetto della verificazione la percentuale era inferiore alla soglia di rilevabilità, e di agevole rilevazione, avrebbe meritato ben altra attenzione da parte del TAR, ed eventualmente una richiesta di chiarimenti al verificatore.

Tuttavia, il TAR Lombardia, oltre a non considerare i pur rilevanti errori commessi da ARPA e puntualmente segnalati da Perstorp (per il tramite di un riconosciuto esperto che, tra l'altro, aveva partecipato alla redazione della stessa DGR 3018/2012), a sua volta commetteva alcune gravi approssimazioni e veri e propri errori, peraltro inspiegabili dato che nella sentenza vi sono delle **affermazioni in punto di fatto che non trovano riscontro alcuno negli atti e documenti di causa.**

La sentenza del TAR Lombardia è particolarmente ingiusta in quanto obbliga la Società ad interrompere l'attività produttiva senza dimostrazione alcuna di una responsabilità o corresponsabilità nella produzione delle emissioni odorigene e, neanche, di un effettivo miglioramento in termini ambientali della resa del Depuratore consortile.

Di più: come emerge dagli allegati della verificazione, episodi di disturbo olfattivo sono stati denunciati anche quanto Perstorp non era in attività. Il che conferma la assoluta inutilità della prescrizione imposta.

Peraltro, anche ammesso e non concesso che la percentuale calcolata da ARPA del 6,2% per il Comune di Marnate fosse corretta, un superamento così limitato della soglia di rilevanza certo non può comportare una misura così gravosa come la immediata chiusura dell'attività, come nei fatti la sentenza impugnata (e il provvedimento impugnato) implica.

FATTO

1. PERSTORP E L'ATTIVITÀ SVOLTA SUL SITO

Perstorp S.p.A. (d'ora innanzi **Perstorp** o la **Società)** è una società attiva nel mercato dei prodotti chimici di base e gestisce uno stabilimento industriale soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presso il polo chimico ubicato nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona in Provincia di Varese.

Fino al 2011, Perstorp recapitava le proprie acque reflue industriali ad un depuratore biologico situato all'interno del polo chimico. Su richiesta e in accordo con gli enti competenti, ponendo in essere ingenti investimenti, a partire dal 2011 Perstorp ha iniziato a recapitare i propri reflui, tramite condotta privata ininterrotta, al depuratore biologico situato nel Comune di Olgiate Olona – in una zona limitrofa al territorio del Comune di Marnate – di proprietà di una società pubblica facente capo alla stessa Provincia di Varese e gestito da Prealpi Servizi S.r.l. (il Depuratore consortile).

Per potersi connettere al Depuratore consortile, con provvedimento di modifica di AIA del 1 febbraio 2011, e previo parere dell'ente proprietario del Depuratore in ragione della specifica tipologia di scarico e della capacità di trattamento, venivano fissati anche gli specifici limiti allo scarico di Perstorp per le sostanze non pericolose. Per quanto di interesse nel presente giudizio, si fissava un limite di scarico per le aldeidi (derivanti dalla produzione di BIS-MPA, ossia il *core business* della produzione di Perstorp) pari a 100 mg/l poi ridotto, a partire dal 2012, a 60 mg/l.

Il depuratore consortile, rispetto ai reflui Perstorp, ha in tutti questi anni sempre garantito il rispetto dei limiti allo scarico finale. Tale servizio, ad oggi, è costato, relativamente alla sola depurazione, circa 300.000 Euro all'anno.

Ovviamente il depuratore interno veniva dismesso. L'impianto, ormai obsoleto, insiste sul terreno oggi di proprietà Chemisol Italia S.r.l., altra società coinsediata nel Polo chimico.

2. LA QUESTIONE DELLE EMISSIONI ODORIGENE

Nel corso degli ultimi anni sono state sollevate da parte di alcuni cittadini del Comune di Marnate residenti nei pressi del Depuratore consortile svariate segnalazioni per odori molesti.

Tali segnalazioni, senza alcuna motivazione e senza alcun preventivo accertamento, anche sulla scorta di quanto asserito da alcuni comitati locali, sono state associate agli scarichi di Perstorp.

In ogni caso, Perstorp, nel corso del 2014 svolgeva vari incontri tecnici con Provincia di Varese, ARPA e Prealpi Servizi nel corso dei quali, invero, non emergeva alcuna specifica problematica con riferimento agli scarichi di Perstorp in generale e alle aldeidi in particolare (Prealpi Servizi: "*si conferma che allo scarico finale, anche per le aldeidi differenziate, non vi nessuna evidenza della loro presenza*"; Provincia di Varese: "*è stata rilevata una concentrazione di odore nell'aria, nei pressi del depuratore intercomunale di Olgiate Olona, tale da non generare particolari criticità*"; ARPA "*nell'impianto non si rilevano all'olfatto molestie riconducibili allo scarico delle aldeidi relative alla Perstorp, né si rilevano altri odori*"; docc. 7, 8 e 9 in primo grado).

Per quanto noto a Perstorp le autorità (Provincia ed ARPA *in primis*) non svolgevano alcun accertamento rispetto ad altri utenti del Depuratore parimenti collegati allo stesso collettore.

Quanto al Depuratore che in effetti è l'impianto da cui promanavano odori molesti (a prescindere poi da eventuali concause), si rilevavano alcune criticità nel locale grigliatura e nell'area di ingresso dei liquami.

In ogni caso, appunto, come rilevato dalla Provincia di Varese (che è anche proprietaria dell'impianto) la concentrazione di odore nell'aria è "*tale da non generare particolare criticità*".

3. IL PROCEDIMENTO DI RINNOVO AIA

Nel frattempo Perstorp presentava istanza di rinnovo dell'AIA richiedendo conferma del limite a 60 mg/l per le aldeidi.

Del tutto inaspettatamente ed in contrasto con le precedenti indicazioni emerse nei vari incontri tecnici, anche su richiesta del Comune di Marnate (che non aveva svolto alcun accertamento specifico in argomento) e pur a fronte di un'indagine olfattometrica effettuata da Perstorp che dimostrava la bassa incidenza degli scarichi della stessa Perstorp sull'impatto odorigeno del Depuratore, la Provincia con provvedimento in data 21 aprile 2015 disponeva che nell'arco di circa 40 giorni, Perstorp adeguasse i propri impianti onde scaricare i propri reflui con una concentrazione di aldeidi pari a 2 mg/l in luogo dei 60 mg/l precedentemente autorizzati.

Tale prescrizione del tutto in contrasto con le precedenti risultanze agli atti (in esito ai citati incontri tecnici) veniva assunta senza alcuna ulteriore istruttoria.

Non solo. A fronte di un provvedimento così gravoso per Perstorp – che già aveva rappresentato alla Provincia l'impossibilità di poter rispettare tale limite e dunque, nel caso di relativa imposizione, di dover interrompere l'attività di produzione di BIS-MPA– alcun approfondimento veniva svolto in merito alla composizione degli altri reflui recapitanti al Depuratore consortile, né in merito all'effettiva natura delle emissioni odorigene, né all'effettiva natura molesta di tali emissioni, né – ancora - sulla possibilità di adottare eventuali accorgimenti tecnici sul Depuratore consortile (su cui pur erano state evidenziate criticità).

Di più. A fronte dell'imposizione alla sospensione delle attività di Perstorp neanche emergeva che in effetti ne dovesse conseguire un beneficio in termini di riduzione delle emissioni olfattive.

Dunque il maggior sacrificio possibile per Perstorp a fronte di un neanche verificato (e nemmeno plausibile, invero) miglioramento del problema delle emissioni odorigene del Depuratore consortile.

4. IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO E LA VERIFICAZIONE

Pertanto, stante l'ingiustizia del provvedimento, ed anche considerato che, in ogni caso, l'adeguamento degli impianti di produzione ben lungi dall'essere fattibile in appena 40 giorni avrebbe richiesto (e tuttora richiederebbe –dato questo mai messo in discussione) circa 18/24 mesi, Perstorp avverso gli atti e provvedimenti sopramenzionati proponeva ricorso innanzi al TAR Lombardia Milano RG n. 1047/15.

Il TAR Lombardia, dapprima mediante decreto presidenziale e poi con ordinanza

cautelare (n. 859/2015), sospendeva la previsione impugnata ritenendo sussistente il danno grave ed irreparabile in capo a Perstorp "*con conseguenze altamente negative di tipo finanziario e occupazionale irreversibili, non bilanciato da un interesse pubblico di rilevo comparabile, atteso che le paventate possibili conseguente negative per l'igiene pubblica e l'ambiente non sono state adeguatamente evidenziate e provate dall'amministrazione provinciale*" e "*ritenuta altresì la sussistenza, ad un primo e sommario esame, anche del fumus boni iuris, atteso che le segnalazioni legate all'inquinamento olfattivo che hanno originato l'intervento provinciale non sono confortate da analisi specifiche che ne hanno individuato con certezza le fonte*".

Al contempo, il TAR Lombardia rilevava la necessità che previa approfondita istruttoria ed effettiva verifica dell'impatto dell'attività svolta dalla ricorrente, "*l'Amministrazione Provinciale individui le soluzioni più adeguate sia a tutela dell'ambiente che dell'integrità del sito produttivo (...)*".

All'udienza di merito fissata pochi mesi dopo e non avendo la Provincia adempiuto a quanto indicato nell'ordinanza cautelare, inaspettatamente, il TAR Lombardia disponeva una verificazione affidando ad ARPA le relative incombenze in contraddittorio con le parti. In particolare, il TAR richiedeva ad ARPA di effettuare una "*verificazione finalizzata ad accertare se le emissioni odorigene che le Amministrazioni resistenti assumono come provenienti dall'impianto di depurazione gestito dalla Società ricorrente siano riconducibili, ed eventualmente in quale misura, all'attività svolta dalla predetta società nella fase di scarico delle aldeidi*".

A seguito del deposito da parte di ARPA della relazione di verificazione, la ricorrente provvedeva al deposito di una propria relazione, redatta da un consulente esperto in materia (doc. 33 in primo grado), il quale, rilevato un grave e determinante errore di calcolo da parte di ARPA oltre ad ulteriori incongruenze, confermava comunque proprio come i dati raccolti dalla stessa ARPA non evidenziassero una correlazione specifica tra gli scarichi di Perstorp e le emissioni odorigene del Depuratore di Olgiate Olona.

Più in particolare, la relazione di verificazione (e i dati in essa contenuti), secondo l'esperto incaricato da Perstorp, dimostra come:

(i) Per il Comune di Olgiate Olona e Castellanza non si evidenzia alcuna criticità che possa essere riconnessa agli scarichi di Perstorp. Per quanto riguarda il Comune di Marnate, emendato il gravissimo errore

materiale di calcolo della percentuale (su cui *infra* pag. 18), gli episodi di disturbo olfattivo (quale che ne sia la causa, che comunque non è stata accertata) è pari al più al 3,1 %;

(ii) per nessuno dei Comuni, quindi, è emersa la presenza di episodi di disturbo con incidenza superiore al 5% (soglia di rilevanza fissata dalla DGR 3018/2012) con una evidente connessione e/o ricollegabili alla produzione di Bis-MPA da parte di Perstorp;

(iii) Episodi di disturbi olfattivi sono stati lamentati anche quando la produzione di Bis-MPA era sospesa;

(iv) Le aldeidi sono presenti negli scarichi presso il Depuratore consortile anche durante i periodi di sospensione del Bis-MPA;

(v) Non c'è alcuna evidente connessione tra i disturbi olfattivi presso il Depuratore consortile e le aldeidi;

(vi) Il Depuratore consortile è in grado di trattare i reflui di Perstorp e non c'è alcuna evidenza che gli scarichi di Perstorp possano compromettere la capacità di trattamento del Depuratore consortile.

Ciò nonostante, in luogo di prendere atto dell'evidente errore della relazione di verificazione e senza neanche chiedere chiarimenti ad ARPA, come pur richiesto anche dagli stessi legali della Provincia di Varese, interpretando in maniera errata e fuorviata la relazione, ed in sostanza aggiungendo errori ad errori, il TAR Lombardia con sentenza depositata in data 6 luglio 2017, n. 1535/2017, respingeva il ricorso.

A seguito del deposito della sentenza, Perstorp ha provveduto a chiedere immediatamente alla Provincia di Varese una proroga per consentire almeno l'esercizio dell'impianto e la chiusura in sicurezza fino al 31 luglio prima della pausa estiva. Tuttavia, la Provincia non ha ritenuto di dare riscontro a tale richiesta. Ne deriva che Perstorp si ritrova costretta, essendo venuti meno gli effetti della sospensiva a seguito del deposito della sentenza, a rispettare immediatamente il limite di 2 mg/l. Il che non può che comportare la sospensione immediata dell'attività.

La sentenza appellata è affetta da gravi errori in fatto e in diritto sotto svariati profili, ed avverso essa l'impresa ricorrente è costretta ad insorgere, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO - CON RIFERIMENTO ALLA VERIFICAZIONE DISPOSTA

DAL TAR ED ALLE RELATIVE RISULTANZE. TRAVISAMENTO DEI FATTI.

1.A. SUGLI ELEMENTI FATTUALI EMERSI DALLA VERIFICAZIONE

Stante la evidente carenza istruttoria che affligge il provvedimento impugnato, il TAR Lombardia ha disposto una verificazione per verificare se le emissioni odorigene siano riconducibili ed eventualmente in quale misura all'attività svolta da Perstorp. Ebbene, proprio i riscontri acquisiti mediante la relazione di verificazione, in luogo di confermare le assunzioni delle amministrazioni resistenti, hanno, al contrario, dimostrato che non c'è alcuna connessione tra le problematiche di emissioni odorigene del depuratore di Olgiate Olona e gli scarichi della stessa Perstorp.

La Relazione di verificazione è stata condotta da ARPA secondo un approccio discusso in contraddittorio con Perstorp. Si è infatti concordato, come si evince anche dagli allegati della Relazione, di svolgere delle campagne di rilevazione con determinate modalità e in determinate postazioni, di adottare modalità operative coerenti con la D.G.R. 15/02/2012 n. IX/3018 e di svolgere le opportune valutazioni rispetto alle produzioni di Perstorp ed ai relativi scarichi idrici provenienti dalla Società.

Al fine di permettere ad ARPA di svolgere le relative attività, Perstorp ha reso tutte le informazioni necessarie afferenti la propria attività produttiva ed ha altresì riportato, giorno per giorno, i dati rilevanti degli scarichi e della produzione. E ciò anche in quanto si riteneva, come si ritiene tuttora, che una attenta e corretta verifica della problematica, al di là della opportunità in sé di verificare o confermare l'esistenza di un problema, avrebbe dimostrato (come infatti dimostra secondo la scrivente) che gli scarichi di Perstorp non hanno attinenza con le problematiche olfattive provenienti dal Depuratore consortile.

Il testo della relazione di verificazione condotta da ARPA contiene innumerevoli elementi a conferma di quanto sempre sostenuto da Perstorp (ossia che non vi sia correlazione tra gli scarichi di Perstorp e gli episodi di disturbo olfattivo percepiti nei pressi del Depuratore consortile). Stranamente, le relative conclusioni – pagg. 59, 60 e 61 - risultano parziali (o meglio, incomplete e perfino ambigue) e non rispondono in maniera chiara al quesito posto dl TAR costringendo il lettore ad una non agevole attività esegetica. Infatti, gli elementi fattuali contenuti nella Relazione di verificazione sono certamente, e in maniera concordante, a favore di Perstorp così come risulta anche dalla relazione tecnica redatta dall'esperto incaricato e depositata in atti. Nelle conclusioni, invece, pare che ARPA non abbia debitamente valorizzato alcuni

degli elementi di cui pur lei stessa dà atto nel testo della relazione.

Nel dettaglio:

(i) Sulle osservazioni di disturbo olfattivo nei tre Comuni

Un aspetto estremamente rilevante riguarda le osservazioni di disturbo olfattivo, ossia la percezione di una molestia olfattiva e il confronto con il livello di significatività di cui alla DGR Lombardia IX/3018.

Tale verifica, che rappresenta, in qualche modo il "cuore" della relazione, come detto, è stata svolta con modalità preventivamente concordate in contraddittorio.

La rilevazione è stata effettuata su tre comuni ossia Marnate, Olgiate Olona e Castellanza, in punti preventivamente concordati e seguendo la periodicità (due volte al giorno) anch'essa concordata.

In estrema sintesi per i Comuni di Olgiate Olona (pg. 49) e Castellanza (pag. 58) la relazione non riporta alcuna correlazione con le attività di Perstorp.

Viceversa per il Comune di Marnate, la Relazione riporta una percentuale nel periodo di produzione di Bis-MPA da parte di Perstorp del 6,2%, salvo che ARPA non si è avveduta che il numero corretto di riscontri cui raffrontare il numero di segnalazioni di odore non è 54 ma 54 x 2 (108) in quanto ogni giorno sono state effettuate (come preventivamente concordato) due rilevazioni (la tabella, sub allegato 18 della relazione di verificazione, della Polizia Locale di Marnate non riporta i rilevamenti serali perché non vi sono state segnalazioni di odori – benché la produzione e gli scarichi di Bis-MPA avvengano anche in orario serale -, salvo **indicare a piè di pagina che in effetti i rilievi sono stati eseguiti due volte al giorno**). Ne deriva, come ben illustrato nella relazione tecnica depositata sub doc. 33 in primo grado, che **la percentuale del 6,2% riportata da ARPA deve essere corretta, quanto meno al 3,1%.** L'esperto incaricato da Perstorp, inoltre, nella propria relazione rileva che vi sono altri errori nel calcolo dell'impatto olfattivo a Marnate tali per cui l'impatto olfattivo è compreso in realtà tra lo 0,38% e l'1,1%. In ogni caso sia che si voglia solo correggere il primo errore (materiale) del numero di rilevazioni, sia che si vogliano considerare gli altri errori rilevati dell'esperto di Perstorp sulle modalità corrette di calcolo del periodo e del numero di osservazioni, **l'impatto olfattivo nel Comune di Marnate è ampiamente al di**

sotto della soglia del 5%.

Per nessuno dei Comuni è dunque (effettivamente) emersa la presenza di episodi di disturbo con incidenza superiore al 5% con una chiara correlazione e/o ricollegabili alla produzione di Bis-MPA da parte di Perstorp. Già solo questa considerazione permette di concludere che, nel complesso, gli episodi di disturbo olfattivo derivanti dal Depuratore consortile anche quando ad esso pervengono gli scarichi di Perstorp sono al di sotto della soglia di significatività fissata dalla Regione Lombardia. Il che, in effetti, dovrebbe essere di per sé sufficiente a dirimere al controversia.

(ii) Sulla presenza di aldeidi negli scarichi al depuratore e sull'acquisizione delle informazioni da parte di ARPA.

Dalla Relazione ARPA si apprende anche che vi sono altre attività industriali che scaricano aldeidi nel collettore e quindi al depuratore di Olgiate Olona.

Infatti, benché ARPA abbia chiesto a Provincia e Ufficio d'Ambito di indicare quali realtà industriali scarichino nello stesso collettore consortile risulta che "*da quanto acquisito emergeva quindi che l'unico insediamento in cui erano rilevabili concentrazioni di aldeidi era quello di Perstorp*".

Questa affermazione, ossia che solo i reflui di Perstorp conterrebbero aldeidi, è altresì presente negli atti processuali di controparte fin dalla memoria di costituzione.

Eppure tale affermazione, palesemente, non è vera. Infatti:

A pag. 59 della Relazione di verificazione al punto 2) si riporta: "*La concentrazione di aldeidi in ingresso al depuratore di Olgiate Olona passa da 02.-0-3 mg/l durante i periodi di sospensione della produzione di Bis-MPA a 0.3-0.5 mg/l durante i periodi di produzione*". A pag. 12 della Relazione di verificazione si indica altresì che "*in altre 8 realtà industriali monitorate tra il 9 e il 10/12/2015 la concentrazione di aldeidi era pari a 0.1 mg/l*".

Dunque è provato *per tabulas* che le aldeidi, contrariamente a quanto affermato dalle autorità competenti, sono presenti negli scarichi al depuratore di Olgiate anche quando lo stesso depuratore non sta ricevendo scarichi da Perstorp. Peraltro, tali aldeidi, sono presenti negli stessi ordini di grandezza. Dunque di chi sono?

Tre di queste 8 aziende sono autorizzate con AIA dalla Provincia (Ecosis S.r.l,

Chemisol Italia S.r.l. e Stamperia Valeri S.p.A; si vedano al riguardo i documenti depositati sub 35 e 36 in primo grado). Le altre cinque aziende sono invece autorizzate dall'Ufficio d'Ambito di Varese (Boraschi e Sesler S.r.l., Candeggio Valle Olona F.lli Pigni S.r.l., Stamperia Olona S.r.l., Tessitoria di Solbiate S.a.s., TSG s.r.l.). Tali ultime cinque aziende non sono autorizzate a scaricare aldeidi ma Prealpi Servizi le rinviene nei relativi scarichi (come indicato nei rapporti di prova allegati alla Relazione di verificazione sub allegato 2). Peraltro, tali aziende non sono state oggetto di un monitoraggio sistematico e dunque non è possibile sapere se i quantitativi rinvenuti sono in effetti rappresentativi o possano normalmente esservene in concentrazione maggiore.

Sia consentito rilevare per inciso la gravità del comportamento della Provincia di Varese che nel corso della verificazione non ha ritenuto di dover segnalare ad ARPA la presenza di altre aziende autorizzate (anche dalla stessa Provincia!) allo scarico di aldeidi.

Appurato che vi sono (almeno) 8 aziende oltre a Perstorp che scaricano aldeidi, cinque delle quali apparentemente (quanto meno per quanto dichiarato dall'Ufficio d'Ambito nella scheda allegata alla Relazione di verificazione) senza a ciò essere autorizzate, le informazioni fornite da ARPA in realtà dimostrano anche come vi sia qualche azienda (una di queste otto, o queste otto tutte insieme o forse qualche altra ancora) che scarica aldeidi in quantità paragonabili a quelle di Perstorp.

Il calcolo è presto fatto: non vi è alcuna giustificazione a che nel refluo al depuratore, quando Perstorp non scarica, vi sia una percentuale di aldeidi tra 0,2 e 0,3 mg/l. Ossia quasi uguali o poco meno rispetto alle percentuali di aldeidi presenti quando Perstorp invece scarica (percentuali complessive al depuratore indicate tra 0,3 e 0,5 mg/l). **Vi è dunque qualche azienda che scarica aldeidi negli stessi quantitativi di Perstorp o, al più, un certo numero di aziende che tutte insieme scaricano lo stesso quantitativo di Perstorp** (ma con 0,1 mg/l delle 8 aziende di cui sopra e rilevato da Prealpi Servizi non si arriverebbe certamente a tale concentrazione).

(iii) Sulle segnalazione di odori anche durante la sospensione delle produzioni.

Dalla Relazione ARPA emerge poi un'altra informazione rilevante.

Nella Relazione si evidenzia (pag. 34) che non sarebbero state conteggiate tra le rilevazioni del Comune di Marnate alcune segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, perché non sarebbero state incluse né sarebbero coerenti con le tempistiche, il metodo e i punti di osservazioni preventivamente concordati per la verificazione. Come ben si vede dalla prima scheda dell'Allegato 18, queste segnalazioni attengono ad un periodo (9 e 10 agosto 2016) in cui l'impianto della Perstorp non era in produzione. Per quanto attiene alla seconda scheda cui sono allegate altre 4 segnalazioni, una (27 agosto 2016) nuovamente attiene ad un periodo in cui non vi era produzione da parte di Perstorp, mentre delle altre tre, due segnalazioni sono fatte lo stesso giorno dalla stessa persona in immediata successione.

Tuttavia tali segnalazioni esistono e dimostrano, al di là della specifica osservazione svolta sui tre Comuni, che le problematiche odorigene sono percepite (ed in maniera significativa) anche quanto Perstorp non produce.

In generale quindi anche le segnalazioni della cittadinanza, comunque confermano che la percezione degli odori non è correlata alla produzione di Perstorp, dato che le segnalazioni vi sono sia quando la produzione è in essere, sia quando non lo è.

Anche se ARPA ha indicato di non aver – correttamente - conteggiato le relative osservazioni al fine del calcolo delle percentuali, si ritiene quindi che debba essere corretto quanto (erroneamente) indicato a pag. 59 delle conclusioni ossia che durante i periodi di sospensione della produzione da parte di Perstorp non sarebbero stati registrati episodi di disturbo. Tali episodi, infatti, sono stati registrati, solo che non sono stati inseriti nel conteggio delle percentuali. Quindi, anche con riferimento a Marnate (e atteso che comunque nel periodo di produzione di Bis-MPA non si raggiunge la soglia del 5%) vi sono stati episodi di disturbo olfattivo a prescindere dalle produzioni di Perstorp (per la precisione odori sgradevoli e fastidio in gola, si veda l'allegato 18 della Relazione di Verificazione).

(iv) Sulla riconducibilità della problematica olfattiva alle aldeidi in generale e a Perstorp in particolare

Dalle Relazione pare evincersi altresì che non sia stata in generale neanche ri-

scontrata una correlazione tra la presenza di aldeidi (qualunque ne sia la fonte) e le problematica olfattiva.

Infatti, a pag. 60 delle conclusioni (punti 7 e 8) ARPA ci rivela che, nell'ambito del monitoraggio della qualità dell'aria, le concentrazioni maggiori di aldeidi sono state riscontrate durante le campagne estive e che in particolare a Marnate "***i valori più elevati sono stati riscontrati nell'ultima campagna estiva condotta nel periodo di assenza di produzione del BIS-MPA***". A pag. 34 della stessa Relazione ARPA (tenendo presente però che proprio per Marnate le percentuali sono da dimezzare a causa dell'errore di calcolo nel numero di rilevazioni) ci dice che "*guardando alla suddivisione dei periodi invernale/estivo, l'incidenza percentuale risulta tale da poter considerare tollerabili solo gli episodi estivi*". Quindi: a Marnate i valori più elevati di concentrazione di aldeidi in aria sono stati riscontrati d'estate (per di più quando la produzione di Bis-MPA non era attiva). Se a ciò si aggiunge che la maggior parte delle segnalazioni di disturbo olfattivo è avvenuta d'inverno, sembra proprio potersi concludere che le problematiche di disturbo olfattivo non siano connesse alle aldeidi. Ed infatti ARPA conclude a pag. 60 che "*i valori ottenuti a Marnate e Olgiate Olona si riconfermano in linea con i dati di letteratura [sulla presenza di formaldeide dell'aria esterna] e non consentono di attribuirne l'origine allo scarico delle acque reflue di Perstorp durante il periodo di produzione di Bis-MPA*".

Sta di fatto che in generale, la maggior percentuale di aldeidi nell'aria è stata riscontrata quando l'impianto di Perstorp non era in produzione.

Se poi si vanno a verificare le giornate in cui è stato percepito un disturbo olfattivo ARPA rileva anche (a pag. 37, senza però riportare il tutto anche nelle conclusioni) che "*si osserva dalla tabella che non necessariamente le segnalazioni di disturbo corrispondono a giornate in cui la concentrazione media giornaliera delle aldeidi nello scarico rilevata nella medesima giornata o nella giornata precedente è superiore ad una determinata soglia. Si sono avute segnalazioni di disturbo, ad esempio, il 4/11/16 (con concentrazioni pari a 12 e 14 mg/l nelle due giornate consecutive) e non il 15/04/16 (con concentrazioni pari a 40 e 43 mg/l nelle due giornate consecutive)*". Cioè: non c'è un rapporto di proporzionalità (e quindi neanche di connessione) tra

quantitativi di aldeidi negli scarichi di Perstorp e rilievi di percezione di odori.

Ulteriore conferma del fatto che non c'è correlazione si trae dalla circostanza, questa volta riportata anche nelle conclusioni (pag. 61) che nei periodi di produzione di Bis-MPA il quantitativo di aldeidi scaricate è pressoché costante (ossia tra 23 e 37 mg/l), ma le segnalazioni di odori sono invece discontinue.

In altri termini, né nei picchi di scarico di aldeidi da parte di Perstorp, né nelle medie (peraltro costanti) si riescono ad associare le segnalazioni di odore.

Non può che trarsene la conclusione che non c'è correlazione tra gli scarichi di Perstorp e i disturbi olfattivi. Del pari può persino trarsi la conclusione che non vi è correlazione tra presenza di aldeidi e disturbi olfattivi.

In conclusione, è possibile che il Depuratore consortile emani dei cattivi odori, ma ciò indipendentemente dalle produzioni e dagli scarichi di Perstorp.

(v) Sulla capacità del depuratore di Olgiate a trattare i reflui di Perstorp

Infine, la Relazione di verificazione dimostra che il Depuratore consortile è perfettamente in grado di trattare i reflui di Perstorp vigente il limite di 60 mg/l. Benché questi dati non siano riportati nelle conclusioni, nel corpo del testo (in particolare alle pagg. 18, 23, 27-28, 30) si evince che non conformità dello scarico del depuratore sono state riscontrate solo in momenti in cui al depuratore non pervenivano gli scarichi di Perstorp. Viceversa, quando il depuratore ha ricevuto le acque di Perstorp non ha mai superato i limiti di scarico per nessuna sostanza e neanche per le aldeidi che, anzi, sono sempre risultate ben al di sotto del limite allo scarico. Tale circostanza, con tutta evidenza riscontrata anche da ARPA dimostra che il depuratore è perfettamente in grado di ricevere e di trattare le acque di Perstorp contenenti aldeidi (punto questo che nessuno ha mai messo in discussione) e che dunque l'imposizione di un limite estremamente più restrittivo, sotto questo profilo, non trova alcuna giustificazione.

1.B. LE ASSERZIONI CONTENUTE NELLA SENTENZA APPELLATA

Circa gli elementi di fatto posti alla base della decisione la Sentenza così riporta:

"C.1 Venendo all'esame dei motivi di ricorso, occorre in primo luogo affrontare il problema dei presunti errori nella rilevazione effettuata dal verificatore.

In merito al mancato conteggio di ben metà delle rilevazioni nel Comune di Marnate occorre rilevare che alla pag. 32 della relazione finale si dice che sono stati previsti due osservazioni giornaliere, ma a pag. 33 è espressamente indicato che il monitoraggio è stato effettuato "con osservazioni ripetute nei giorni di lunedì e venerdì, al mattino e/o al pomeriggio, nel periodo 25 gennaio – 30 dicembre 2016". *Ne consegue che il verificatore era pienamente consapevole che il monitoraggio a Marnate è stato unico e di conseguenza si deve ritenere che i dati riportati siano corretti.*

A ciò si aggiunge che le contestazioni sollevate dalla ricorrente riguardano non l'eziologia delle immissioni odorifere quanto la quantità di impatto olfattivo rilevato a Marnate. In merito occorre rilevare che gli accertamenti sono stati effettuati nella vigenza del limite di 2 mg/l stabiliti dalla legge e non derogato dall'autorizzazione provinciale, ma l'oggetto del giudizio verte in sostanza sulla richiesta di Perstop di fruire della deroga concessa negli anni precedenti, che aveva stabilito il limite di 60 mg/l, cioè un limite di 30 volte superiore. Orbene se gli accertamenti hanno rilevato un superamento modesto del limite in vigenza del limite più ristretto, deve ritenersi che se la ricorrente avesse goduto del limite di 30 volte superiore richiesto, gli effetti sull'ambiente e sulla vivibilità delle aree interessate sarebbero stati ben maggiori.

Per quanto riguarda gli altri errori di calcolo indicati al punto 1.2 della relazione di parte, non si comprende per quali ragioni sarebbe errato sommare le osservazioni in posizioni diverse eseguite prima di calcolare la percentuale di impatto olfattivo. Infatti non risulta contestata in merito una violazione delle linee guida stabilite dalla DGR 3018/2012. A ciò si aggiunge che la discrezionalità tecnica dell'amministrazione è sindacabile solo se affetta da errore manifesto e riconosciuto nella comunità scientifica.

Per quanto attiene poi al fatto che la Perstop non sarebbe l'unica impresa a scaricare aldeidi nel depuratore di Olgiate Olona, come sarebbe dimostrato dal punto n. 2 delle conclusioni della verificazione, e quindi non sarebbe almeno concausa delle molestie olfattive, occorre rilevare che la verificazione distingue la produzione odorifera nel periodo di produzione di Bis-MPA da parte della ricorrente e periodo di mancata produzione, e rileva alcune immissioni odorifere superiori alla soglia durante la fase di produzione nel Comune di Marnate e nel pozzetto di scarico di

Perstop[1]*, per cui deve ritenersi che la ricorrente sia almeno concausa delle molestie olfattive.*

Per quanto riguarda poi le molestie olfattive nel Comune di Castellanza, la relazione rileva correttamente che tali molestie, in quanto prodotte anche durante il periodo di sospensione della produzione della ricorrente, non sono ad essa riconducibili.

In definitiva deve ritenersi che la relazione dell'ARPA delinei un quadro abbastanza fedele e preciso del nesso tra immissioni di aldeidi da parte della ricorrente, conferimento nel depuratore di Olgiate Olona e molestie olfattive, riconducendo alla ricorrente solo alcuni degli episodi che si verificano in modo continuato.

1.C. *ERROR IN IUDICANDO*: LA CRITICA DELL'APPELLANTE ALLA SENTENZA APPELLATA.

1.C.1. Come indicato, il corretto calcolo della percentuale degli episodi di disturbo olfattivo nel Comune di Marnate (ossia l'unico Comune per il quale ARPA rileva che possa esservi una correlazione) dimostra come gli episodi di disturbo olfattivo (ammesso e non concesso che possano essere riconducibili agli scarichi di Perstorp) si attestano intorno al 3%, ossia ben al di sotto della soglia del 5% di cui alla disciplina regionale, superata la quale occorre effettuare ulteriori valutazioni e disporre interventi correttivi.

Tale errore è di tutta evidenza guardando il numero di osservazioni complessive (che sono il doppio di quelle considerate ad ARPA) al fine di calcolare la percentuale.

Il TAR Lombardia, in luogo di rilevare l'errore, si limita ad indicare *"che alla pag. 32 della relazione finale si dice che sono stati previsti due osservazioni giornaliere, ma a pag. 33 è espressamente indicato che il monitoraggio è stato effettuato* "con osservazioni ripetute nei giorni di lunedì e venerdì, al mattino e/o al pomeriggio, nel periodo 25 gennaio – 30 dicembre 2016*". Ne consegue che il verificatore era pienamente consapevole che il monitoraggio a Marnate è stato unico e di conseguenza si deve ritenere che i dati riportati siano corretti".*

Posto che neanche si comprende il ragionamento del TAR Lombardia e posto altresì che dalla scheda 18 allegata alla Relazione di verificazione si indica che le rilevazioni giornaliere sono sempre state **due** (per un totale di 108 numeri di riscontri e non

[1] Si noti che questo pozzetto è stato aperto proprio e soltanto per consentire la verificazione.

54 come indicato nella Relazione), non si comprende dunque perché il TAR rilevi che "*il verificatore era pienamente consapevole che il monitoraggio a Marnate è stato unico*".

Infatti: si veda l'ultima pagina della scheda dove si indicano i giorni delle osservazioni (58 giorni) e il totale dei controlli quantificati in 58 (come i giorni delle osservazioni):

DATA	INTERVENTO	RISULTATO POSITIVO	RISULTATO NEGATIVO	Ufficiali/Agenti di Polizia Locale	Note
18/07/2016	Verifica per PERSTORP			Gaia	
22/07/2016	Verifica per PERSTORP			Villa	
25/07/2016	Verifica per PERSTORP			Gaia – Belloni	
29/07/2016	Verifica per PERSTORP			Gaia – Belloni	
01/08/2016	Verifica per PERSTORP			Gaia – Belloni	
05/08/2016	Verifica per PERSTORP			Gaia – Belloni	
08/08/2016	Verifica per PERSTORP			Gaia – Belloni	
12-08-2016	Verifica per PERSTORP			Gaia – Belloni	
19-08-2016	Verifica per PERSTORP			Villa	
22-08-2016	Verifica per PERSTORP			Colombo	
26-08-2016	Verifica per PERSTORP			Villa	
29-08-2016	Verifica per PERSTORP			Gaia – Belloni	
02-09-2016	Verifica per PERSTORP			Gaia	
05-09-2016	Verifica per PERSTORP			Colombo-Belloni	
08-09-2016	Verifica per PERSTORP	X		Gaia	
12-09-2016	Verifica per PERSTORP			Villa	
			Tot. Controlli N. 58		
		Esito positivo nr. 4			

Salvo che poi, nella scheda, in basso, si annota (in coerenza con le modalità concordate di rilevazione pari a due osservazioni al giorno) che:

- Si precisa inoltre che anche durante i pattugliamenti serali/notturni si sono effettuati passaggi nei luoghi sopra citati al fine di monitorare la presenza di odori, con esito negativo.

Dunque oltre ai 58 passaggi mattutini di cui alla scheda vi sono anche quelli serali (periodo in cui comunque la produzione di Bis-MPA è attiva) di cui alla nota a piè di pagina **per un totale di 104 osservazioni**. Ne deriva che su 104 e non 58 osservazioni doveva essere calcolata la percentuale di disturbo olfattivo, che quindi si attesta

al più al **3,1 %** e non al 6,2%.

Di questo ARPA non ha tenuto conto (per una evidente svista) e il TAR con assoluta superficialità ed attribuendo ad ARPA una consapevolezza che quest'ultima non aveva (ossia che il monitoraggio a Marnate sarebbe stato unico, come non era), ha del tutto pretermesso di considerare un dato così rilevante per la decisione della causa.

1.C.2. Secondo il TAR, poi, *le contestazioni sollevate dalla ricorrente riguardano non l'eziologia delle immissioni odorifere quanto la quantità di impatto olfattivo rilevato a Marnate. In merito occorre rilevare che gli accertamenti sono stati effettuati nella vigenza del limite di 2 mg/l stabiliti dalla legge e non derogato dall'autorizzazione provinciale, ma l'oggetto del giudizio verte in sostanza sulla richiesta di Perstop di fruire della deroga concessa negli anni precedenti, che aveva stabilito il limite di 60 mg/l, cioè un limite di 30 volte superiore. Orbene se gli accertamenti hanno rilevato un superamento modesto del limite in vigenza del limite più ristretto, deve ritenersi che se la ricorrente avesse goduto del limite di 30 volte superiore richiesto, gli effetti sull'ambiente e sulla vivibilità delle aree interessate sarebbero stati ben maggiori.*

A tale riguardo è appena il caso di sottolineare che Perstorp ha esattamente contestato anche "l'eziologia" delle immissioni odorifere avendo sempre sostenuto come tali emissioni non siano connesse ai propri scarichi. Spetterebbe alle amministrazioni e al Depuratore consortile indagare la provenienza e la causa delle emissioni odorigene percepite nel Comune di Marnate nei pressi del Depuratore, salvo il fatto che tale verifica non è mai stata fatta. Né la verificazione stessa era tesa a questo: infatti la verificazione non è stata disposta per indagare da dove provenisse il problema ma, solo, se tale problema fosse riconducibile a Perstorp (come non è).

Ciò detto, Perstorp negli atti e documenti depositati ha sempre sostenuto che anche gli episodi percepiti nel Comune di Marnate non possano essere ricondotti ai propri reflui per uno svariato ordine di ragioni (non si indica che tipo di emissione odorigena sia percepita e comunque episodi di disturbo olfattivo sono percepiti anche quando Perstorp non produce, anche se sia ARPA, sia le amministrazioni, sia lo stesso giudice non ritengono significativo questo certamente non secondario elemento).

Ciò che più lascia attoniti, tuttavia, nella sentenza del TAR Lombardia è quanto indicato in merito alla vigenza del limite di 2 mg/l e la considerazione "*che se la ricor-*

rente avesse goduto del limite di 30 volte superiore richiesto, gli effetti sull'ambiente e sulla vivibilità delle aree interessate sarebbero stati ben maggiori". Ebbene, il limite di 2 mg/l non è mai stato vigente in quanto tale limite era – correttamente – stato sospeso dallo stesso TAR Lombardia. Il Giudice quindi del tutto dimentico delle ordinanze emesso dallo stesso TAR, e ignorando che nella Relazione di verificazione si riportava espressamente che Perstorp scaricava entro valori ricompresi nei 60 mg/l, assume che se gli episodi di impatto odorigeno si verificano con il limite a 2 mg/l per ciò solo (e prescindendo poi dal fatto che la Relazione di verificazione non dimostra la riconducibilità a Perstorp delle emissioni odorigene) non potrebbe essere assunto un valore più elevato.

Non si comprende, invero, dove il TAR possa aver tratto tale errato presupposto di fatto, dato che in nessuno degli atti di parte e/o di giudizio si indica che Perstorp rispetti il limite di 2 mg/l. Anzi, Perstorp ha sempre rappresentato di non essere in grado di rispettarlo e quindi, ove fosse vigente, di dover interrompere la produzione.

1.C.3 Né il giudice peraltro dimostra di aver compreso i rilievi tecnici sulla Relazione di verificazione pur puntualmente esposti nella Relazione dell'esperto incarico da Perstorp e riversata in atti.

Infatti, il giudice, con riferimento agli altri errori rilevati circa la Relazione di verificazione, assume che "*non si comprende per quali ragioni sarebbe errato sommare le osservazioni in posizioni diverse eseguite prima di calcolare la percentuale di impatto olfattivo. Infatti non risulta contestata in merito una violazione delle linee guida stabilite dalla DGR 3018/2012*".

Ebbene la relazione dell'esperto di Perstorp spiega come se nello stesso momento nelle tre postazioni di osservazione di Marnate (ubicate a circa 50/100 metri l'una dall'altra) si percepisce un impatto olfattivo, la simultaneità dell'evento fa sì che si tratti dello stesso evento e dunque come vada conteggiato come uno soltanto. Ciò d'altra parte è indicato anche nelle linee guida regionali laddove "***una segnalazione riportata da più osservatori**, compatibile con i dati meteo, può essere assunta come **un dato sufficientemente validato** (...)*".

Né a tale riguardo si comprende il richiamo alla discrezionalità tecnica che sarebbe sindacabile solo se affetta da errore manifesto e riconosciuto. Infatti, al di là della circostanza che la verificazione non costituisce esercizio di discrezionalità tecnica,

bensì di accertamento di fatti, la Relazione di verificazione contiene degli errori proprio manifesti e non suscettibili di diversa interpretazione. Sono errori e basta e come tali avrebbero dovuto essere valutati dal giudice. Non vi era infatti nulla da opinare sul corretto numero di osservazioni sulla base delle quali calcolare la percentuale.

1.C.4 Né si comprende quanto asserito dal giudice in merito alla circostanza lamentata da Perstorp che anche altre aziende scaricano aldeidi al depuratore. Infatti, secondo il TAR, il fatto che nel Comune di Marnate vi sarebbero immissioni odorigene superiori alla soglia durante la fase di produzione di BIS-MPA (il che peraltro è già a sua volta gravemente errato, perché non vi è alcun superamento della soglia se si corregge l'errore di calcolo della percentuale) dimostrerebbe che Perstorp è almeno concausa delle molestie olfattive.

Anche con riferimento a tale rilievo la sentenza è gravemente superficiale. Infatti, al fine di imporre il corretto limite allo scarico, e ammesso e non concesso che le aldeidi siano riconnesse alle molestie olfattive e salvo che comunque la soglia di rilevanza del 5% non è mai raggiunta, l'amministrazione avrebbe dovuto avere un quadro complessivo rispetto ai soggetti che scaricano aldeidi. Al contrario, sono state imposte misure soltanto a Perstorp.

In ogni modo, la sentenza è gravemente errata in quanto assume come un fatto ciò che nemmeno la Relazione di verificazione indica, ossia che Perstorp sarebbe comunque almeno "concausa" delle emissioni odorigene. In altri termini siccome è oggettivo che la Relazione di verificazione non ha dimostrato che Perstorp è la causa delle emissioni odorigene, allora il TAR adduce che comunque ne sarebbe concausa (anche se ARPA non lo dice).

Per dare una parvenza di obiettività al proprio ragionamento, il TAR rileva che "*per quanto riguarda poi le molestie olfattive nel Comune di Castellanza, la relazione rileva correttamente che tali molestie, in quanto prodotte anche durante il periodo di sospensione della produzione della ricorrente, non sono ad essa riconducibili*" e che "*in definitiva deve ritenersi che la relazione dell'ARPA delinei un quadro abbastanza fedele e preciso del nesso tra immissioni di aldeidi da parte della ricorrente, conferimento nel depuratore di Olgiate Olona e molestie olfattive, riconducendo alla ricorrente solo alcuni degli episodi che si verificano in modo continuato*".

Eppure nelle conclusioni della Relazione di verificazione si indica che nel Comune di Marnate "*i valori più elevati [di aldeidi] sono stati riscontrati nell'ultima campa-*

gna estiva condotta nel periodo di assenza di produzione di BIS-MPA" e che "*i valori ottenuti a Marnate e Olgiate Olona si riconfermano in linea con i dati di letteratura e non consentono di attribuirne l'origine allo scarico delle acque reflue di Perstorp durante il periodo di produzione di BIS-MPA*". Oltre ovviamente alla circostanza che la percezione di odorosità nel comune di Marnate durante la produzione di BIS-MPA è pari al 6,2%, che però è frutto di un calcolo errato (in realtà facendo correttamente i calcoli sarebbe, al più, 3,1%).

Conclusivamente, il TAR trae dalla Relazione di verificazione delle conclusioni che non sussistono ed ignora le affermazioni di ARPA che dimostrano che non vi è connessione tra scarichi di Perstorp e problematiche odorigene. Eppure, nel giudizio le parti, anche con particolare riferimento all'errore di calcolo nel Comune di Marnate, avevano rappresentato al TAR l'opportunità di chiedere chiarimenti ad ARPA, chiarimenti che tuttavia il TAR non ha ritenuto di chiedere benché vertessero su tematiche certamente fondamentali per la decisione del ricorso.

2.SECONDO MOTIVO DI APPELLO - CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO PROPOSTO NEL RICORSO AL TAR NEI CONFRONTI DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

2.A. LE CENSURE PROPOSTE NEL RICORSO AL TAR

Si riassume brevemente il primo motivo in diritto speso a mezzo del ricorso di primo grado.

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 *SEXIES* DEL D.LGS. N. 152/2006. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. SVIAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In base all'art. 29 *sexies* comma 4-*quater* "*i valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano al punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione. (...) Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente*". Analogo principio è contenuto nella Tabella 3 dell'Allegato V del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede infatti che "*i limiti agli scarichi in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti fissati dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado*

di rispettare i limiti di emissione allo scarico finale".

Pertanto, nel caso in cui i reflui industriali di un'attività soggetta ad AIA siano recapitati ad un depuratore (come avviene nel caso di specie), l'autorità competente può tenerne conto e, di conseguenza, prevedere limiti meno stringenti per lo stabilimento produttivo. Si tratta di un ragionevole meccanismo di flessibilità anche volto ad incentivare lo scarico in impianti di depurazione più grandi e dunque più efficienti.

Tuttavia, e benché il Depuratore consortile sia pacificamente atto a trattare gli scarichi di Perstorp anche con un limite alle aldeidi di 60 mg/l, sulla base di indimostrate problematiche di natura odorigena, la Provincia ha ritenuto di non adottare il predetto meccanismo di flessibilità.

Eppure gli odori molesti provenienti dal Depuratore erano presenti anche prima dell'allacciamento di Perstorp al Depuratore consortile che, d'altra parte, tratta reflui composti quasi al 90% da liquami fognari urbani.

La non riconducibilità a Perstorp delle problematiche odorigene è stata anche confermata in sede di indagine olfattometrica svolta dalla Società secondo i criteri delle Linee Guida regionali.

Ciò nonostante la Provincia ha imposto alla Società una prescrizione oltremodo gravosa attribuendo a quest'ultima senza alcuna istruttoria la responsabilità degli odori molesti. Il tutto senza considerare che gli odori promanano dal Depuratore consortile e che, dunque, alcun beneficio può derivare dalle limitazioni poste in capo a Perstorp.

2.B. LE RAGIONI ENUNCIATE NELLA SENTENZA APPELLATA PER IL RIGETTO DELLE CENSURE

Le censure sopra riportate sono state rigettate dal TAR per le seguenti ragioni:

Accertato che la produzione della ricorrente sia almeno concausa delle immissioni olfattive moleste in alcune zone (Marnate e pozzetto di scarico), occorre verificare, alla luce della normativa in vigore, se il fatto che lo scarico avvenga in un depuratore legittimi il superamento dei limiti.

In merito occorre rilevare che l'art. 29-sexies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che "4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto

concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."

In merito occorre rilevare che la possibilità di derogare al limite in considerazione del fatto che lo scarico avviene in una stazione di depurazione non può essere esercitata solo a condizione che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente, che nel caso di specie non è garantito, in quanto le immissioni della ricorrente comportano immissioni odorifere moleste nella misura accertata dall'ARPA.

A ciò si aggiunge che la norma medesima non pone a carico del gestore della stazione di depurazione gli obblighi di tutela dell'ambiente posti a carico del produttore delle sostanze inquinanti, con la conseguenza che la derogabilità del limite dipende dalla possibilità e dalla disponibilità del gestore del depuratore di farsi carico del maggior inquinamento, in mancanza del quale è il produttore dell'inquinamento che deve aumentare il controllo delle sue fonti inquinanti. Nel caso concreto risulta che alla conferenza dei servizi del 16/4/2015 il gestore dell'impianto di depurazione di Olgiate Olona ha dichiarato di essere in grado di garantire la qualità dello scarico delle acque anche in presenza di una notevole immissione di aldeidi da parte di Perstop, ma di non poter fare nulla con riferimento alle immissioni odorifere (v. relazione finale del verificatore pag. 6 in fondo). Ne consegue che la riduzione delle immissioni odorifere non può che porsi a carico del soggetto che produce le sostanze inquinanti.".

2.C. *ERROR IN IUDICANDO*: LA CRITICA DELL'APPELLANTE ALLA SENTENZA APPELLATA.

Con riferimento al primo motivo la sentenza è gravemente errata anche considerato che si basa sui sopra esposti travisamenti dei fatti di causa.

Infatti, come richiesto dalle disposizioni applicabili, il Depuratore consortile è perfettamente in grado di trattare i reflui di Perstorp (e questo peraltro è stato anche accertato nella verificazione) mentre non è stato accertato che vi sia una connessione (neanche a livello di concausa come pretende il TAR) tra gli scarichi di Perstorp e la problematica olfattiva.

Quindi, il fatto di interrompere la produzione di Perstorp non risolverà i problemi del Depuratore consortile.

D'altra parte anche quanto affermato dal TAR circa il fatto che il Depuratore ha dichiarato "*di non poter fare nulla con riferimento alle emissioni odorifere (v. relazione finale del verificatore pag. 6 in fondo)*" è fuorviante. Infatti, la circostanza che "*l'impianto non può in alcun modo abbattere gli odori*" (cioè che oggi non sia in grado di farlo) non vuol dire che non si possano adottare degli accorgimenti in futuro. Anzi: se non è provato che gli scarichi di Perstorp contribuiscono alle emissioni odorigene, è invece provato che il Depuratore consortile emani emissioni odorigene. Non solo: già in passato, negli incontri tecnici svolti con la Società, era emerso che il Depuratore consortile presentasse delle criticità tecniche nel locale grigliatura con possibile ristagno di odori. Ben farebbe dunque la Provincia ad imporre interventi sull'impianto di sua proprietà piuttosto che imporre ad una società industriale la chiusura del tutto immotivata delle sue attività. Tra l'altro la Regione Lombardia ha avuto modo di rilevare espressamente come le autorizzazioni in deroga rilasciate nella Provincia di Varese non rappresentino una criticità con riferimento al fiume Olona, quanto piuttosto invece lo siano gli impianti del servizio idrico integrato (*cfr.* doc. 37 in primo grado).

3. TERZO MOTIVO DI APPELLO - CON RIFERIMENTO AL SECONDO MOTIVO PROPOSTO NEL RICORSO AL TAR NEI CONFRONTI DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

3.A. LE CENSURE PROPOSTE NEL RICORSO AL TAR

Si riassume di seguito il secondo motivo in diritto speso a mezzo del ricorso di primo grado.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA D.G.R. LOMBARDIA N. 8/2012. VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La prescrizione impugnata è altresì viziata dall'assoluta mancanza di accertamenti istruttori, invece previsti dalla normativa applicabile, volti a individuare l'origine chimica degli odori, la precisa localizzazione della loro sorgente, l'impatto sulla popolazione e la relativa soglia di tollerabilità.

Infatti, nel silenzio della legislazione nazionale, la Regione Lombardia ha adottato, con la D.G.R. n. 8/2012, apposite linee guida regionali (Linee Guida) in materia di

emissioni odorigene che delineano, a carico dell'amministrazione interessata, un'attività istruttoria accurata e improntata al rigore scientifico (doc. 13). In particolare il punto 7 delle Linee Guida prevede una procedura in quattro fasi che deve essere applicata in caso di problematiche olfattive derivanti da impianti esistenti.

Nella prima Fase (Fase A) il Sindaco del Comune interessato deve verificare la fonte del disturbo. Se gli episodi/mese di disturbo superano per durata il 5% del numero di ore monitorate, verrà avviata la fase B. In caso contrario, se inferiori a tali limiti, gli episodi di disturbo saranno considerati come tollerabili.

Le Fasi B, C e D prevedono ulteriori approfondimenti tecnici e l'eventuale avvio di un piano di adeguamento.

Orbene, la procedura strutturata e scientificamente solida prevista dalle Linee Guida è stata del tutto trascurata dal Comune di Marnate, unico ente a sostenere in Conferenza dei Servizi, pur senza la benché minima attività istruttoria, la necessità di imporre alla Società i limiti tabellari. Né la Provincia di Varese ha mai richiesto l'applicazione della succitata normativa o rilevato il macroscopico difetto istruttorio. Piuttosto, la Provincia ha deliberatamente deciso di ignorare (non potendosi evidentemente altrimenti determinare in senso negativo per l'azienda) gli esiti delle indagini condotte da Perstorp sulla base delle Linee guida regionali.

Non è stato infatti svolto alcun monitoraggio sistematico della percezione degli odori da parte della popolazione, non è mai stato verificato il superamento di alcuna soglia di tollerabilità, non sono mai state determinate la specie chimiche presenti nelle emissioni né è mai stato applicato alcun modello di dispersione.

La Provincia di Varese ha dunque illegittimamente gravato la Società di una prescrizione del tutto sproporzionata sulla base del solo parere in tal senso del Comune di Marnate, a sua volta fondato su alcune segnalazioni del tutto generiche sulla presenza di cattivi odori non meglio specificati, e quindi non motivato.

Le uniche indagini olfattometriche sono state svolte dalla Società e dalla Prealpi Servizi S.r.l., e non avevano evidenziato alcun nesso tra gli scarichi di Perstorp e le problematiche odorigene al Depuratore consortile.

3.B. LE RAGIONI ENUNCIATE NELLA SENTENZA APPELLATA PER IL RIGETTO DELLE CENSURE

Le censure sopra riportate sono state rigettate dal TAR per le seguenti ragioni:

"Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione della DGR 3018/2012

negli accertamenti, è infondato in quanto gli accertamenti effettuati con la verificazione si sono attenuti alla DGR medesima ed hanno accertato alcuni profili di imputabilità alla ricorrente delle immissioni odorifere moleste, rendendo quindi del tutto irrilevanti eventuali vizi procedimentali negli accertamenti effettuati in precedenza dai Comuni o dalla Provincia.

3.C. *ERROR IN IUDICANDO*: LA CRITICA DELL'APPELLANTE ALLA SENTENZA APPELLATA.

Anche tale capo della sentenza è errato. Infatti, il provvedimento impugnato non solo era stato emesso senza alcuna istruttoria e preventivo accertamento circa la riconducibilità a Perstorp delle problematiche odorigene, ma addirittura con precedenti evidenze in senso opposto.

Ad ogni modo si rileva che l'applicazione nella verificazione di un modello simile a quello di cui alla DGR 3018/2012 (e preventivamente concordato) non elimina la circostanza che tale DGR sia stata comunque violata in quanto non applicata preventivamente e comunque non rispettata neanche rispetto agli esiti della verificazione. Come si visto, infatti, applicando correttamente la DGR 3018/2012 e eliminando gli errori di calcolo fatti da ARPA per nessuno dei tre Comuni interessati si raggiunge la soglia di rilevanza del 5%, superata la quale occorre porre in essere ulteriori accertamenti ed eventuali interventi.

La violazione della DGR 3018/2012 pertanto è acclarata in quanto si impone ad una Società che non si è accertato neanche essere la fonte delle emissioni odorigene di interrompere l'attività senza che sia superata (per quanto riguarda le emissioni odorigene del Depuratore consortile) la soglia di rilevanza del 5%.

4. QUARTO MOTIVO DI APPELLO - CON RIFERIMENTO AL TERZO MOTIVO PROPOSTO NEL RICORSO AL TAR NEI CONFRONTI DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

4.A. LE CENSURE PROPOSTE NEL RICORSO AL TAR

Si riassume di seguito il terzo motivo in diritto speso a mezzo del ricorso di primo grado.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come evidenziato nel primo motivo in diritto, le disposizioni applicabili prevedono

un meccanismo di flessibilità nella determinazione dei valori limite allo scarico.

La norma prevede una scelta – e non un obbligo – dell'autorità competente, in modo da poter tenere in considerazione le circostanze fattuali specifiche del caso in esame. D'altra parte, la discrezionalità non mette al riparo l'amministrazione dall'obbligo di operare scelte razionali, bilanciando gli interessi in gioco.

A fronte di alcun accertamento istruttorio, appare illogica e incongrua l'imposizione, allo scarico intermedio della Società, dei limiti tabellari applicabili agli scarichi finali che recapitano direttamente in un corpo ricettore. I reflui della Società, infatti, non vengono mai a contatto con l'ambiente circostante e non possono in alcun modo influenzarlo negativamente. Al contrario, il Depuratore consortile è in grado di trattarli adeguatamente, garantendo una concentrazione di aldeidi allo scarico finale pari a 0,1 mg/l, ben al di sotto dei limiti tabellari.

A causa della prescrizione impugnata, l'esistenza di un depuratore diviene invece del tutto irrilevante, considerato che i reflui provenienti dallo Stabilimento vi confluirebbero già conformi ai limiti tabellari. Il che è ancora più ingiusto se si considerano gli elevati investimenti che la Società ha fatto in accordo con le amministrazioni per collegarsi proprio al Depuratore consortile.

Pertanto, in attuazione del principio del legittimo affidamento l'amministrazione avrebbe dovuto valutare e salvaguardare le situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti ripetuti nel tempo, idonei ad ingenerare il ragionevole affidamento del destinatario circa la bontà e quindi la stabilità delle stesse. D'altra parte la Società ha posto in essere tutti gli interventi tecnici possibili anche in conformità alle BAT e l'obbligo di passare da un limite di 60 mg/l a 2 mg/l di aldeidi è incompatibile con la produzione di Bis-MPA.

E' evidente la sproporzione esistente tra il pregiudizio causato alla Società e il beneficio che trarrebbe l'interesse pubblico dall'adempimento alla prescrizione impugnata.

Da un lato, l'atto impugnato rende impossibile alla Società di continuare la propria attività produttiva ovvero le impone l'obbligo di investire circa un minimo di 1.5/2 milioni di euro – senza contare i costi operativi – per poter rispettare il limite di 2 mg/l di aldeidi (cfr. par. 4 della Relazione tecnica), a fronte di investimenti già realizzati e oggi apparentemente del tutto inutili, che hanno comportato per la Società un costo fisso di circa 150.000 Euro e un costo annuale, sopportato fino ad oggi, di

526.000 Euro (Relazione tecnica, par. 3.5).

Dall'altro lato, la risoluzione dell'asserito problema degli odori è altamente improbabile.

4.B. LE RAGIONI ENUNCIATE NELLA SENTENZA APPELLATA PER IL RIGETTO DELLE CENSURE

Con riferimento a tale motivo il TAR si limita a rilevare che "*il terzo motivo di ricorso è infondato per gli stessi motivi già indicati, in quanto la possibilità di deroga al limite di immissione non può mai essere una deroga alle condizioni ambientali generali*".

4.C. *ERROR IN IUDICANDO*: LA CRITICA DELL'APPELLANTE ALLA SENTENZA APPELLATA.

Come si è visto con riferimento al primo motivo di diritto sussistevano tutti i presupposti onde la Provincia confermasse il precedente limite concesso per lo scarico delle aldeidi. Infatti, il Depuratore consortile è perfettamente in grado di trattare tali sostanze, peraltro non pericolose. Né è stato accertato che le problematiche odorigene siano riconnesse all'impianto di Perstorp. Non vi è dunque nessun motivo né legato alla protezione dell'ambiente, né della salute umana per cui dovesse essere così ridotto il limite allo scarico.

La prescrizione impugnata, poi oltre ad essere di per sé immotivata, è particolarmente ingiusta se si considera che la Provincia non ha posto in essere alcun bilanciamento: infatti, a fronte della misura più punitiva possibile per la Società (ossia interrompere l'attività produttiva per almeno un anno e mezzo e investire circa 1,5/2 milioni di Euro per adeguare gli impianti), non ha valutato se (i) imporre analoghe misure anche ad altre attività industriali che pur scaricano aldeidi (anche senza autorizzazione); (ii) abbassare il limite ma entro valori più contenuti onde garantire la continuità aziendale; (iii) imporre degli interventi (o quanto meno delle procedure operative) al Depuratore consortile dato che le emissioni odorigene sono presenti anche quando Perstorp non scarica. Il tutto senza neanche aver effettivamente valutato che dall'interruzione dell'attività produttiva di Perstorp in effetti ne discenda un miglioramento della situazione ambientale (come non sarà).

Quanto al dovuto bilanciamento e come sottolineato da recente autorevole giurisprudenza amministrativa: "*nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di*

trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio di ragionevolezza rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi" (Consiglio di Stato, 26 febbraio 2015, n. 964).

Codesto Ecc.mo Collegio ha evidenziato che "*anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole e principi che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad una intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la Pubblica amministrazione, al pari e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere; pertanto, e a prescindere dalla denominazione del sindacato intrinseco - debole o forte - che viene effettuato in tali materie, il giudice può verificare la logicità, la congruità, la ragionevolezza e l'adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell'istruttoria, l'esistenza e l'esattezza dei presupposti di fatto posti a fondamento della deliberazione*" (Consiglio di Stato, 9 febbraio 2015, n. 657).

Si aggiunga altresì che la Società, in accordo con le amministrazioni, aveva già fatto consistenti investimenti proprio per connettersi al Depuratore consortile, rappresentando dunque la prescrizione impugnata una chiara violazione del principio di affidamento (*ex multis*, Corte Giustizia UE, 22 marzo 1961, cause 42 e 39/59, nello stesso senso anche Consiglio di Stato, Sez. V, 3 agosto 2012, n. 4440, Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536).

La sentenza appellata merita di essere riformata anche per questo motivo.

5. QUINTO MOTIVO DI APPELLO - CON RIFERIMENTO AL QUARTO MOTIVO PROPOSTO NEL RICORSO AL TAR NEI CONFRONTI DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

5.A. LE CENSURE PROPOSTE NEL RICORSO AL TAR

Si riassume di seguito il quarto motivo in diritto speso a mezzo del ricorso di primo grado.

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 152/2006 E DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ.

Al di à dei profili di merito, la Società nel quarto motivo di ricorso, lamentava la assoluta inadeguatezza del termine di 40 giorni per adeguare gli impianti al trattamento delle aldeidi da un limite di 60 mg/l a 2 mg/l.

Le possibili alternative tecnologiche sopra citate (cfr. par. 4 della Relazione tecnica) erano infatti del tutto impraticabili entro il 31 maggio 2015.

Infatti, come rappresentato nella Relazione tecnica depositata in primo grado (doc. 3, par 4) la riattivazione del depuratore dismesso nel 2010 non solo comporterebbe un investimento ingentissimo stimato in circa 1,5 milioni euro ma richiederebbe altresì un complesso lavoro di progettazione e realizzazione che non può in alcun modo essere effettuato in un lasso di tempo inferiore a 18/24 mesi (cfr. Relazione tecnica, par. 4.1).

Inoltre, il terreno ove è situato il depuratore dismesso è oggi di proprietà di un'altra azienda.

Il termine di 40 giorni dunque significava, nei fatti, l'interruzione dell'attività produttiva. Essendone certamente, tra l'altro, la Provincia di Varese pienamente consapevole.

5.B. LE RAGIONI ENUNCIATE NELLA SENTENZA APPELLATA PER IL RIGETTO DELLE CENSURE

Le censure sopra riportate sono state rigettate dal TAR per le seguenti ragioni:

Il quarto motivo di ricorso è infondato in quanto il termine per l'adeguamento ai nuovi limiti può formare oggetto di successiva proroga se la ricorrente dimostra l'impossibilità di adeguarsi nei termini. A ciò si aggiunge che il motivo risulta ormai superato in quanto il verificatore ha accertato il rispetto del limite di 2 mg/l nell'anno 2016, dimostrandosi così che la ricorrente era in grado di adeguarsi a tale limite.

5.C. *ERROR IN IUDICANDO*: LA CRITICA DELL'APPELLANTE ALLA SENTENZA APPELLATA.

Il capo della sentenza censurato è particolarmente ingiusto. Infatti, è di tutta evidenza che il termine originario contenuto nell'AIA impugnata di soli 40 giorni per l'adeguamento degli impianti non è congruo e non permette alla Società di continuare l'attività produttiva. Il *revamping* dell'impianto di trattamento interno, infatti, richiede uno stanziamento di circa 1,5/2 milioni di Euro oltre, comunque, a circa 18/24 mesi per la relativa realizzazione e messa in esercizio. Si noti che tali assunti, in ter-

mini di costi e tempistiche, sono stati immediatamente rappresentati alla Provincia sia nel procedimento amministrativo sia in giudizio (si veda la relazione tecnica depositata come doc. 3 in primo grado) e mai contestati. Eppure come statuito da costante giurisprudenza amministrativa *"l'aver imposto una prescrizione ab origine impossibile in relazione al diligente adempimento esigibile secondo un parametro di buona fede, oltre a porsi in insanabile contrasto con il principio di leale collaborazione che informa i rapporti tra Amministrazione e amministrati, rende gli atti impugnati in parte qua assolutamente illegittimi, perché illogici e contraddittori"* (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 12 gennaio 2015, n. 15).

In luogo di considerare la censura di Perstorp, il TAR si limita a rilevare che il motivo è infondato perché *"l'adeguamento ai nuovi limiti può formare oggetto di successiva proroga"*. Al fine di non interrompere dall'oggi al domani l'attività produttiva, Perstorp ha tempestivamente, in data 7 luglio 2017, trasmesso alla Provincia di Varese un'istanza di proroga del limite di 60 mg/l allo scarico, Tuttavia la Provincia non ha dato alcun riscontro formale ed anzi, in via ufficiosa ha comunicato che, su indicazione degli organi politici, la richiesta sarebbe rimasta priva di riscontro. Di fatto dunque, la Provincia non intende dare alcuna proroga con ciò obbligando la Società a chiudere la produzione.

Quanto al fatto che la Società già rispetterebbe il limite di 2 mg/l si è già visto *supra* che tale affermazione costituisce una fraintendimento del TAR che non trova riscontro alcuno negli atti di causa. Perstorp non è in grado con gli attuali impianti di rispettare il limite di 2 mg/l.

L'ingiustizia delle sentenza è sotto questo profilo particolarmente evidente.

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come già rilevato, la Relazione di verificazione contiene alcuni aspetti ambigui e poco chiari oltre che palesi errori di calcolo. Ciò nonostante, e nonostante le richieste espresse della parti sia in atti sia in udienza, il TAR non ha ritenuto di sentire il verificatore e/o chiedere chiarimenti.

Tuttavia, anche solo con riferimento all'errore di calcolo nel Comune di Marnate, sarebbe stato estremamente opportuno un chiarimento da parte del verificatore ed una sua conferma che in effetti la percentuale del 6,2% è errata in quanto le osservazioni effettuate nel Comune di Marnate sono state il doppio rispetto a quelle assunte

al fine del calcolo della percentuale.

Si fa pertanto espressa richiesta, ove codesto Ecc.mo Consiglio di Stato lo ritenga opportuno di provvedere ad una integrazione della verificazione sotto il profilo del corretto calcolo della percentuale nel Comune di Marnate.

Si rileva infatti che ove anche per il Comune di Marnate non si raggiungesse la soglia di rilevanza di cui alla DGR 3018/2012 sarebbe del tutto acclarata la non sussistenza di una problematica odorigena tale da richiedere approfondimenti e/o interventi e, quindi, sussistendone i presupposti, la possibilità per Perstorp di continuare a scaricare nei limiti precedentemente accordati.

ISTANZA CAUTELARE E DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56 C.P.A.

Del *fumus boni juris* testimoniano i motivi sin qui svolti.

Quanto al *periculum in mora* nel caso in esame sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza di cui all'art. 56 del D.lgs. n. 104/2010 per la concessione delle misure cautelari provvisorie, anche previa audizione, della immediata sospensione della prescrizione impugnata nelle more della discussione dell'istanza cautelare. Infatti, pur avendo Perstorp immediatamente presentato alla Provincia di Varese una richiesta di proroga (peraltro, nell'immediatezza, e nelle more della presentazione del presente appello, limitata al 31 luglio, ossia fino alla pausa estiva e salvo riserva di ulteriore richiesta di proroga) anche al fine di non vedersi costretta a richiedere misure cautelari provvisorie, la Provincia di Varese non ha ritenuto di rispondere alla richiesta della Società. In mancanza dunque di misure cautelari provvisorie la Società sarebbe costretta a interrompere l'attività da un giorno all'altro - ossia da quando il deposito della sentenza ha fatto venire meno l'efficacia dell'ordinanza cautelare che, invece, consentiva lo scarico delle aldeidi nel maggior limite di 60 mg/l - oltre ad impedire il riavvio dell'attività a seguito della programmata pausa estiva (stante il fatto che nel frattempo, comunque, la Società non potrebbe approvvigionarsi delle materie prime necessarie, programmare il riavvio della produzione ed acquisire ordinativi). A tale ultimo riguardo, infatti, si consideri che per il solo approvvigionamento delle materie prime la Società deve procedere con ordini anticipati di almeno un mese di talché, per la riapertura, a seguito della pausa estiva, dovrebbe già procedere oggi con i relativi ordini. Né la Società può procedere ai predetti ordini senza aver la certezza di poter avviare l'impianto: infatti lo stabilimento (come rappresentato tra

l'altro anche alla Provincia) non dispone di serbatoi di stoccaggio sufficienti a contenere le materie prime in quantitativi diversi dalla normale produzione.

Come anticipato, l'obbligo di rispettare il limite di 2 mg/l per lo scarico delle aldeidi determinerebbe senza dubbio l'interruzione della produzione di Bis-MPA e la conseguente chiusura definitiva dello stabilimento, costituendo il Bis-MPA il core business della Società, su cui la Società fonda il suo equilibrio finanziario (rimarrebbe infatti la sola produzione di additivi e conservanti per l'industria alimentare e mangimistica, che non contribuisce in modo significativo ai ricavi della Società). A sua volta, l'interruzione dell'attività comporterebbe la risoluzione dei contratti di fornitura con i clienti italiani e internazionali di Perstorp oltre che con i suoi stessi fornitori, a scapito anche del notevole indotto originato dalla produzione della Società.

D'altra parte, le alternative percorribili all'interruzione della produzione, come sopra esposto, erano già tecnicamente impraticabili nel lasso di tempo di 40 giorni stabilito dalla Provincia di Varese nel provvedimento impugnato. Tali interventi richiederebbero infatti, secondo le stime dei tecnici, un periodo di tempo non inferiore a 18/24 mesi.

In via di estremo subordine si richiede, pertanto, a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato di voler concedere un termine di adeguamento congruo per l'adeguamento degli impianti, al fine di preservare la continuità d'impresa.

* * *

In mancanza di misure cautelari, il danno per la Società ammonterebbe, approssimativamente, a circa 14 milioni di Euro, tenendo conto dell'impatto economico della mancata produzione di Bis-MPA, di cui la Società è uno dei pochi fornitori al mondo, del mantenimento dei salari degli attuali dipendenti, e dell'investimento che sarebbe necessario, per recuperare la perdita di quota di mercato dovuta all'interruzione della produzione (cfr. Relazione tecnica depositata in giudizio sub doc. 3 in primo grado, par. 6). Tale situazione pertanto, costringerebbe la capogruppo a trasferire immediatamente la produzione altrove con l'effetto di portare alla definitiva chiusura dell'impianto e della Società.

Il tutto, peraltro, a fronte di alcun effettivo beneficio in termini di interesse pubblico.

Sulle base dei risultati delle indagini olfattometriche condotte dalla ricorrente e dal gestore del Depuratore consortile e poi dalla stessa Relazione di verificazione appare infatti improbabile che l'eliminazione dell'apporto di reflui della Società sia in grado

di influenzare il fenomeno delle molestie olfattive sporadicamente rilevate nell'area del Depuratore.

Di conseguenza, in un'ottica di bilanciamento degli interessi coinvolti, tanto più che non sussiste alcun rischio ambientale o sanitario, pare preminente l'esigenza cautelare dell'odierna appellante, meritevole di accoglimento, in modo da permettere la continuazione della normale attività produttiva dello Stabilimento.

Tanto più considerando l'estrema sproporzione della misura: anche ammesso e non concesso che Perstorp sia co- responsabile di disturbi olfattivi, tali disturbi sono avvertiti in un solo Comune e al di sotto della soglia di rilevanza del 5% e dunque espressamente indicati come tollerabili (o anche a voler inopinatamente assumere l'errore di calcolo di ARPA e dunque attenersi alla percentuale del 6,2% di poco superiore alla soglia di rilevanza/tollerabilità a seguito della quale la DGR 3018/2012 richiede di svolgere ulteriori approfondimenti. E' appena il caso di sottolineare che in base alla DGR 3018/2012 il superamento della soglia del 5% non richiede affatto l'immediata interruzione dell'attività (eventualmente) impattante ma, a seguito di più approfonditi campionamenti e verifiche, la presentazione di un piano di adeguamenti.

* * *

Tutto ciò premesso in fatto e ritenuto in diritto, Perstorp S.p.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, come in epigrafe rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare, previa sospensione, la sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 1535/2017, depositata in segreteria il 5 luglio 2017 e non notificata e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati in primo grado.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara che ai fini del DPR 115/02 il valore del contributo unificato è pari ad euro 975.

Si depositano documenti come da indice del fascicolo.

Milano – Roma, 17 luglio 2017

Avv. Antonella Capria

Firmato da:
Antonella Capria
Motivo:
PAT

Data: 17/07/2017 08:21:29

IL SOTTOSCRITTO DIFENSORE DICHIARA CHE LA PRESENTE COPIA ANALOGICA È CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE DAL QUALE È STATA ESTRATTA.
MILANO, 17/07/2017

Avv. Teodora Marocco

Avv. Antonio Lirosi

PROCURA

Il sottoscritto Dott. Luigi Mocchia, in qualità di legale rappresentante *p.t.* della società Perstorp S.p.A. con sede legale in Castellanza (VA), Via Sempione, 13, P.I. 01344260128, delega gli Avv.ti Antonella Capria (C.F. CPRNNL54R45H501E), Teodora Marocco (C.F. MRCTR75L68A859X) e Antonio Lirosi (C.F. LRSNTN61E04G288P) a rappresentare e difendere, anche in via disgiuntiva, tale Società nel presente giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro la Provincia di Varese per l'annullamento e/o la riforma:

- della sentenza del TAR Lombardia, Milano, depositata in data 5 luglio 2017, n. 1535/2017, resa tra le parti, non notificata; e per l'effetto per l'annullamento:

- dell'Autorizzazione n. 945/2015 rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento prot. n. 26776/9.10/3 del 21 aprile 2015 per l'esercizio dell'installazione della società Perstorp S.p.A. sita in Castellanza (VA), ricevuto dalla ricorrente in data 22 aprile 2015, nella parte in cui dispone di rinnovare alla Perstorp S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale "*a condizione che la deroga per il parametro aldeidi sia valida sino al 31.05.2015*", per l'effetto riducendo il relativo limite di scarico per tale sostanza da 60 mg/l a 2 mg/l, nonché del relativo allegato tecnico al punto E.2.1.3;

- ove occorra, del verbale di Conferenza dei Servizi del 16 aprile 2015 e del parere ivi espresso dal Comune di Mamate con specifico riferimento al parametro aldeidi, nonché della relativa lettera di trasmissione in pari data;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

conferendo ai suddetti avvocati ogni potere di legge e di prassi, *ivi* compreso il potere di presentare istanza di sospensiva nonché di misure cautelari provvisorie, nominare altri procuratori e farsi sostituire da questi, rinunciare alla presente controversia. Elegge domicilio presso lo Studio degli Avv.ti Antonella Capria, Teodora Marocco e Antonio Lirosi in Roma, Via delle Quattro Fontane, 20. Avendone ricevuto previa informativa, autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Lì, 11 luglio 2017

(Dott. Luigi Mocchia)

E' autentica.

IANNI-ORIGONI
RIPPO-CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A		Fax:
	1) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**02 76015209**
	2) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 235626**
	3) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**02 76015209**
	4) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 235626**
	5) COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA), in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	**0331 501040**
	6) COMUNE DI OLGIATE OLONA, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	**0331 641433**
	7) COMUNE DI MARNATE, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	**02 876387**
	8) UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	**0332 235626**

Varese, Via Daverio, 10, 21100

9) ARPA LOMBARDIA – DIPARTIMENTO DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato per la carica in Varese, Via dei Campigli, 5, 21100 — **0332 313161**

10) ARPA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Milano, Palazzo Sistema, Via Ippolito Rosellini, 17, 20124 — **02 69666247**

11) ARPA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, 00186 — **06 96514000**

12) SOCIETÀ PER LA TUTELA DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Via Francesco Daverio, 10, 21100 — **0332 836932**

13) PREALPI SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Via Peschiera, 20, 21100 — **0332 274935**

Da: **Avv. Antonella Capria** Email: acapria@gop.it
antonella.capria@pec.gop.it

Telefono: **02 763741**

Fax: **02 76009628**

Pagine: 2 + 42

Oggetto: **PERSTORP S.p.A. / Provincia di Varese + altri**
Ricorso in appello con istanza di misure cautelari monocratiche

Si notifica ai sensi dell'art. 56, co. 2 c.p.a., l'allegato ricorso in appello, con istanza di misure cautelari monocratiche, proposto dalla Società PERSTORP S.p.A.
Cordiali saluti

Avv. Antonella Capria

Se non doveste ricegere copie leggibili di tutte le pagine, siete pregati di richiamarci al più presto.

RELATE DI NOTIFICA

(Art. 56, c. 2, c.p.a.)

Io sottoscritto **Avv. Antonella Capria** (C.F. CPR NNL 54R45 H501E), nella mia qualità di difensore di **PERSTORP S.p.A.**, ho notificato a mezzo telefax il su esteso ricorso in appello con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. ai seguenti destinatari a:

1) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n. 02 76015209 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.
Milano, 17 luglio 2017

il notificante
Avv. Antonella Capria

2) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliata presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n. 0332 235626 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.
Milano, 17 luglio 2017

il notificante
Avv. Antonella Capria

3) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA,** in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122 dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax rice-

vente n. 02 76015209 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante

Avv. Antonella Capria

4) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA,** in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n. 0332 235626 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante

Avv. Antonella Capria

5) **COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA),** in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n. 0331 501040 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante

Avv. Antonella Capria

6) **COMUNE DI OLGIATE OLONA,** in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n. 0331

641433 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante

Avv. Antonella Capria

7) **COMUNE DI MARNATE**, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n. 02 876387 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante

Avv. Antonella Capria

8) **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in Varese, Via Daverio, 10, 21100, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n. 0332 235626 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante

Avv. Antonella Capria

9) **ARPA LOMBARDIA – DIPARTIMENTO DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato per la carica in Varese, Via dei Campigli, 5, 21100, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n.

0332 313161 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante

Avv. Antonella Capria

10) **ARPA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Milano, Palazzo Sistema, Via Ippolito Rosellini, 17, 20124, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n. 02 69666247 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante

Avv. Antonella Capria

11) **ARPA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, difeso *ex lege* domiciliato dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, 00186, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n. 06 96514000 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante

Avv. Antonella Capria

12) **SOCIETÀ PER LA TUTELA DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Via Francesco Daverio, 10,

21100, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n. 0332 836932 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante

Avv. Antonella Capria

13) **PREALPI SERVIZI S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Via Peschiera, 20, 21100, dal telefax trasmittente 02 76009628 al telefax ricevente n. 0332 274935 per un totale di 42 pagine trasmesse, incluse quelle relative alla presente relata di notifica, come da rapporto di trasmissione che si allega all'originale.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante

Avv. Antonella Capria

Avv. Antonella Capria

Lettera N 20

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

formazioni intest. fax

UDIO LEGALE GIANNI. ORIGONI
76009628
Lug 2017 09:31:27

oc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
2	17 Lug 2017 09:16:59	Invia	0332235626	14:23	44	Riuscito

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

		Fax:
A	1) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	02 76015209
	2) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 236626
	3) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	02 76015209
	4) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 236626
	5) **COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA)**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	0331 501040
	6) **COMUNE DI OLGIATE OLONA**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	0331 641433
	7) **COMUNE DI MARNATE**, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	02 876387
	8) **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	0332 236626

pagina n° 4

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

ormazioni intest. fax

DIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
76009628
Lug 2017 09:47:13

oc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
	17 Lug 2017 09:32:45	Invia	0332235626	14:24	44	Riuscito

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belpiloso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A

1) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax: **02 76015209**
2) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 236626**
3) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**02 76015209**
4) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 236626**
5) COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA), in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	**0331 501040**
6) COMUNE DI OLGIATE OLONA, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	**0331 641433**
7) COMUNE DI MARNATE, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	**02 876387**
8) UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	**0332 236626**

Lettera A-S

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

formazioni intest. fax

TUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
276009628
7 Lug 2017 10:52:47

roc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
89	17 Lug 2017 10:38:30	Invia	0331501049	14:13	44	Riuscito

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A

1) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax: **02 76015209**
2) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 235626**
3) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**02 76015209**
4) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 236626**
5) COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÁ DI CASTELLANZA), in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	**0331 501040**
6) COMUNE DI OLGIATE OLONA, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	**0331 641433**
7) COMUNE DI MARNATE, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	**02 876387**
8) UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	**0332 235626**

Lotto N 6

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

formazioni intest. fax

UDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
276009628
Lug 2017 10:09:00

roc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
16	17 Lug 2017 09:54:25	Invia	0331641433	14:30	44	Riuscito

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A

1) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax: **02 76015209**
2) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 256626**
3) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**02 76015209**
4) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 256626**
5) COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA), in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	**0331 501040**
6) COMUNE DI OLGIATE OLONA, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	**0331 641433**
7) COMUNE DI MARNATE, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	**02 876387**
8) UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	**0332 256626**

Lettera N° 1

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 10:31:04

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
117	17 Lug 2017 10:09:14	Invia	02876387	21:46	44	Riuscito

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A

1) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**Fax: 02 76015209**
2) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 236626**
3) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**02 76015209**
4) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 236626**
5) COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA), in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	**0331 501040**
6) COMUNE DI OLGIATE OLONA, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	**0331 641433**
7) COMUNE DI MARNATE, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	**02 876387**
8) UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	**0332 236626**

Allegato 1-3

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 10:48:35

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
118	17 Lug 2017 10:31:19	Invia	0332235626	17:12	44	Riuscito

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A

1) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122 — Fax: **02 76015209**

2) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100 — **0332 235626**

3) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122 — **02 76015209**

4) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100 — **0332 235626**

5) **COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA)**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053 — **0331 501040**

6) **COMUNE DI OLGIATE OLONA**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057 — **0331 641433**

7) **COMUNE DI MARNATE**, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123 — **02 876387**

8) **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in — **0332 235626**

lettera 159

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 11:05:29

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
159	17 Lug 2017 10:48:48	Invia	0332313161	16:37	44	Riuscito

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A

1) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax: **02 76015209**
2) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 236626**
3) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**02 76015209**
4) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 236626**
5) COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA), in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	**0331 501040**
6) COMUNE DI OLGIATE OLONA, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	**0331 641433**
7) COMUNE DI MARNATE, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	**02 876387**
8) UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	**0332 236626**

Uffici 1 - 10

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 11:19:57

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
120	17 Lug 2017 11:05:42	Invia	0269666247	14:11	44	Riuscito

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A

1) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax: 02 76015209
2) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 256626
3) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	02 76015209
4) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 256626
5) COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA), in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	0331 501040
6) COMUNE DI OLGIATE OLONA, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	0331 641433
7) COMUNE DI MARNATE, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	02 876387
8) UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	0332 256626

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 11:38:33

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
21	17 Lug 2017 11:20:10	Invia	0696514000	18:17	44	Riuscito

17 Lug 2017 11:20:41 STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI 0276009628 1/44

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A

1) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**Fax: 02 76015209**
2) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 236626**
3) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**02 76015209**
4) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 236626**
5) COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA), in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	**0331 501040**
6) COMUNE DI OLGIATE OLONA, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	**0331 641433**
7) COMUNE DI MARNATE, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	**02 876387**
8) UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	**0332 236626**

Allegato N° 1/b

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 11:52:47

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
022	17 Lug 2017 11:38:47	Invia	0332836932	13:56	44	Riuscito

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A

1) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax: **02 76015209**
2) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 236626**
3) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**02 76015209**
4) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 236626**
5) COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA), in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	**0331 501040**
6) COMUNE DI OLGIATE OLONA, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	**0331 641433**
7) COMUNE DI MARNATE, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	**02 876387**
8) UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	**0332 236626**

Lettera n° 13

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

formazioni intest. fax

TUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
276009628
7 Lug 2017 12:07:10

roc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
23	17 Lug 2017 11:53:00	Invia	0332274935	14:05	44	Riuscito

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A

1) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122 — Fax: **02 76015209**

2) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100 — **0332 236626**

3) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122 — **02 76015209**

4) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100 — **0332 236626**

5) **COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA)**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053 — **0331 501040**

6) **COMUNE DI OLGIATE OLONA**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057 — **0331 641433**

7) **COMUNE DI MARNATE**, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123 — **02 876387**

8) **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in — **0332 236626**

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 10:37:25

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
36	17 Lug 2017 10:36:34	Invia	0276015209	00:48	0	Occupato

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data:	Milano, 17 luglio 2017	
A	1) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax: 02 76015209
	2) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 235626
	3) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	02 76015209
	4) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.* domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 235626
	5) **COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA)**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	0331 501049
	6) **COMUNE DI OLGIATE OLONA**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	0331 641433
	7) **COMUNE DI MARNATE**, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	02 876387
	8) **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.* domiciliato in	0332 235626

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 10:38:28

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
237	17 Lug 2017 10:37:38	Invia	0276015209	00:47	0	Occupato

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

[illegible]

Data:	Milano, 17 luglio 2017		
A	1) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax:	02 76015209
	2) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100		0332 235626
	3) **PROVINCIA DI VARESE**, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122		02 76015209
	4) **PROVINCIA DI VARESE**, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100		0332 235626
	5) **COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA)**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053		0331 501040
	6) **COMUNE DI OLGIATE OLONA**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057		0331 641433
	7) **COMUNE DI MARNATE**, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123		02 876387
	8) **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.* domiciliato in		0332 235626

Roma [illegible] · Bologna [illegible] · Padova [illegible]
Torino [illegible] · Abu Dhabi [illegible] · Bruxelles [illegible]
Hong Kong [illegible] · London [illegible] · New York [illegible]

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 11:14:52

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
84	17 Lug 2017 11:14:00	Invia	0276015209	00:50	0	Occupato

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
& PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data:	Milano, 17 luglio 2017	
A	1) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax: 02 76015209
	2) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 235626
	3) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	02 76015209
	4) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 235626
	5) **COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA)**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	0331 501040
	6) **COMUNE DI OLGIATE OLONA**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	0331 641433
	7) **COMUNE DI MARNATE**, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	02 876387
	8) **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	0332 235626

Roma 00198, Via delle Quattro Fontane 20 - Bologna 40125, Via Massimo D'Azeglio 25 - Padova 35121, Piazza Eremitani 18
Torino 10128, Corso Vittorio Emanuele II 83 - Abu Dhabi [illegible] - Bruxelles [illegible]
Hong Kong 2nd Floor - St. George's Building, 2 Ice House Street - London EC2R 7AG, 6-8 Tokenhouse Yard - New York N.Y. 10036, 1180 Avenue of the Americas, 8th floor

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 11:15:58

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
85	17 Lug 2017 11:15:07	Invia	0276015209	00:48	0	Occupato

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data:	Milano, 17 luglio 2017	
A	**1) PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**Fax: 02 76016209**
	2) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 235626**
	3) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	**02 76016209**
	4) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	**0332 235626**
	5) COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA), in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	**0331 501040**
	6) COMUNE DI OLGIATE OLONA, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	**0331 641433**
	7) COMUNE DI MARNATE, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	**02 876387**
	8) UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	**0332 235826**

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 12:55:54

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
111	17 Lug 2017 12:55:03	Invia	0276015209	00:50	0	Occupato

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A

1) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax: 02 76015209
2) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 235626
3) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	02 76015209
4) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 235626
5) **COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA)**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	0331 501040
6) **COMUNE DI OLGIATE OLONA**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	0331 641433
7) **COMUNE DI MARNATE**, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	02 876387
8) **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	0332 236626

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880
Pagina 1

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 12:56:59

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
113	17 Lug 2017 12:56:08	Invia	0276015209	00:48	0	Occupato

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data:	Milano, 17 luglio 2017		
A	1) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax:	02 76015209
	2) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100		0332 235626
	3) **PROVINCIA DI VARESE**, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122		02 76015209
	4) **PROVINCIA DI VARESE**, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100		0332 235626
	5) **COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA)**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053		0331 501040
	6) **COMUNE DI OLGIATE OLONA**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057		0331 641433
	7) **COMUNE DI MARNATE**, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lenzone, 31, 20123		02 876387
	8) **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in		0332 235826

Rapporto chiamate fax

HP Color LaserJet flow MFP M880

Informazioni intest. fax

STUDIO LEGALE GIANNI, ORIGONI
0276009628
17 Lug 2017 13:10:11

Proc.	Data/Ora	Tipo	Identificazione	Durata	Pagine	Risultato
126	17 Lug 2017 13:09:20	Invia	0276015209	00:48	0	Occupato

GIANNI·ORIGONI
GRIPPO·CAPPELLI
PARTNERS

Roma Milano Bologna Padova Torino Abu Dhabi Bruxelles London New York

Piazza Belgioioso 2, 20121 Milano
T +39 02 763741 F +39 02 76009628

Data: Milano, 17 luglio 2017

A	**1) PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	Fax: 02 76015209
	2) PROVINCIA DI VARESE, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 235626
	3) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122	02 76015209
	4) PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100	0332 235626
	5) COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA), in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053	0331 501040
	6) COMUNE DI OLGIATE OLONA, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057	0331 641433
	7) COMUNE DI MARNATE, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123	02 876387
	8) UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in	0332 235626

Data: 17 luglio 2017, 12:32:25
Da: antonella.capria@pec.gop.it
A: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it
tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it
daniele.albertini@varese.pecavvocati.it
daniele.albertini@varese.pecavvocati.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Allegati: Relate di notifica per PERSTORP.pdf (37.1 KB)
PERSTORP - appello - nativo digitale.pdf (495.8 KB)
PERSTORP - procura alle liti.pdf (88.8 KB)

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'atto notificato è stato allegato al presente messaggio unitamente alla procura alle liti e alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

In particolare, sono allegati al presente messaggio:

- ricorso in appello per la riforma, previa sospensiva, e misure cuiatelari provvisorie *ex* art. 56 c.p.a. della sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano, depositata in data 5 luglio 2017, n. 1535/2017, resa tra le parti, non notificata;

- procura alle liti

- relate di notifica.

Avv. Antonella Capria

Serial ID : lug-17-2017 13:08:51 1110593532.119468.1500287545620.JavaMail.jboss@vlijbwebmail004.print.infocert.it

RELATE DI NOTIFICA A MEZZO DI
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
(ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto **Avv. Antonella Capria** (C.F. CPR NNL 54R45 H501E), nella mia qualità di difensore di **PERSTORP S.p.A.**, ho notificato a mezzo pec il su esteso ricorso in appello con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. ai seguenti destinatari a:

1) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122, mediante messaggio pec all'indirizzo tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it risultante dall'indice delle pubbliche amministrazioni.
   Milano, 17 luglio 2017

   il notificante
   Avv. Antonella Capria
   (firmato digitalmente)

2) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA,** in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122 mediante messaggio pec all'indirizzo tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it risultante dall'indice delle pubbliche amministrazioni.
   Milano, 17 luglio 2017 .

   il notificante
   Avv. Antonella Capria
   (firmato digitalmente)

3) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122, mediante messaggio pec all'indirizzo daniele.albertini@varese.pecavvocati.it risultante dall'indice ini-pec.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante
Avv. Antonella Capria
(firmato digitalmente)

4) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**, in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122, mediante messaggio pec all'indirizzo daniele.albertini@varese.pecavvocati.it risultante dall'indice ini-pec.

Milano, 17 luglio 2017

il notificante
Avv. Antonella Capria
(firmato digitalmente)

Firmato da:
Antonella Capria
Motivo:
PAT

Data: 17/07/2017 12:14:18

Data: 17 luglio 2017, 12:34:01
Da: posta-certificata@telecompost.it
A: antonella.capria@pec.gop.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Allegati: postacert.eml (625.2 KB) **Messaggio di posta elettronica**
daticert.xml (1021 B)
smime.p7s (5.0 KB)

```
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 17/07/2017 alle ore 12:34:01 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" proveniente da
"antonella.capria@pec.gop.it"
ed indirizzato a: "tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio:
BEA584F3.01971EC4.501B35B8.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it
```

Messaggio di posta elettronica allegato: postacert.eml

Data: 17 luglio 2017, 12:32:25
Da: antonella.capria@pec.gop.it
A: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it
tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it
daniele.albertini@varese.pecavvocati.it
daniele.albertini@varese.pecavvocati.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Allegati: Relate di notifica per PERSTORP.pdf (37.1 KB)
PERSTORP - appello - nativo digitale.pdf (495.8 KB)
PERSTORP - procura alle liti.pdf (88.8 KB)

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'atto notificato è stato allegato al presente messaggio unitamente alla procura alle liti e alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

In particolare, sono allegati al presente messaggio:

- ricorso in appello per la riforma, previa sospensiva, e misure cuiatelari provvisorie *ex* art. 56 c.p.a. della sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano, depositata in data 5 luglio 2017, n. 1535/2017, resa tra le parti, non notificata;

- procura alle liti

- relate di notifica.

Avv. Antonella Capria

Serial ID : lug-17-2017 12:39:15 1C220834-DC75-FB16-3AE1-9C7692927DA9@telecompost.it

Data: 17 luglio 2017, 12:32:26
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: antonella.capria@pec.gop.it
Tipo: Ricevuta di accettazione
Oggetto: ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Allegati: daticert.xml (982 B)
smime.p7s (5.2 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 17/07/2017 alle ore 12:32:26 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" proveniente da "antonella.capria@pec.gop.it" ed indirizzato a:

daniele.albertini@varese.pecavvocati.it ("posta certificata")
tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: BEA584F3.01971EC4.501B35B8.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

Acceptance receipt

On 17/07/2017 at 12:32:26 (+0200) the message, "Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994", sent by "antonella.capria@pec.gop.it" and addressed to:

daniele.albertini@varese.pecavvocati.it ("posta certificata")
tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: BEA584F3.01971EC4.501B35B8.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Data: 17 luglio 2017, 12:32:29
Da: posta-certificata@sicurezzapostale.it
A: antonella.capria@pec.gop.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Allegati: daticert.xml (1.4 KB)
postacert.eml (625.2 KB) **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s (5.0 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/07/2017 alle ore 12:32:29 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" proveniente da "antonella.capria@pec.gop.it"
ed indirizzato a "daniele.albertini@varese.pecavvocati.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: BEA584F3.01971EC4.501B35B8.4A5C0A40.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 17 luglio 2017, 12:32:25
Da: antonella.capria@pec.gop.it
A: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it
tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it
daniele.albertini@varese.pecavvocati.it
daniele.albertini@varese.pecavvocati.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Allegati: Relate di notifica per PERSTORP.pdf (37.1 KB)
PERSTORP - appello - nativo digitale.pdf (495.8 KB)
PERSTORP - procura alle liti.pdf (88.8 KB)

Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'atto notificato è stato allegato al presente messaggio unitamente alla procura alle liti e alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

In particolare, sono allegati al presente messaggio:

- ricorso in appello per la riforma, previa sospensiva, e misure cuiatelari provvisorie *ex* art. 56 c.p.a. della sentenza del TAR Lombardia, sede di Milano, depositata in data 5 luglio 2017, n. 1535/2017, resa tra le parti, non notificata;

- procura alle liti

- relate di notifica.

Avv. Antonella Capria

Serial ID : lug-17-2017 12:34:26 opec291.20170717123229.14773.30.1.24.201@sicurezzapostale.it

RELATE DI NOTIFICA

(ai sensi dell'art. 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto **Avv. Antonella Capria** (C.F. CPR NNL 54R45 H501E), abilitata ad eseguire notifiche ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con autorizzazione del **Consiglio dell'Ordine di Milano**, rilasciata in data **9 gennaio 2012**, ho notificato il su esteso ricorso in appello con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. per conto di **PERSTORP S.p.A.**, con sede legale in Castellanza (VA), Via Sempione, 13, P.IVA 01344260128, in persona del legale rappresentante Dott. Luigi Mocchia, a:

1) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 154/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760577401-1**, con Avviso di ricevimento n. **76750393201-6**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

2) **PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliata presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 155/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760575231-0**, con Avviso di ricevimento n. **76750393202-7**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

3) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA,** in persona del Dirigente *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Albertini e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Ammnistrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 156/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760575232-3**, con Avviso di ricevimento n. **76750393203-8**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

4) **PROVINCIA DI VARESE, SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA,** in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Piazza Libertà 1, 21100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 157/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n.**76717512711-5**, con Avviso di ricevimento n. **76750393200-5**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

5) **COMUNE DI CASTELLANZA (CITTÀ DI CASTELLANZA)**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Città di Castellanza (VA), Viale Rimembranze, 4, 21053, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 158/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760575233-4**, con Avviso di ricevimento n. **76750393204-9**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

6) **COMUNE DI OLGIATE OLONA**, in persona del Sindaco *p.t.*, domiciliato presso la sede in Olgiate Olona (VA), Via Luigia Greppi, 4, 21057, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 159/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760575234-5**, con Avviso di ricevimento n. **76750393205-0**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

7) **COMUNE DI MARNATE**, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Joseph Brigandì, con domicilio presso il suo Studio in Milano, Via Lanzone, 31, 20123, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 160/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760575235-6**, con Avviso di ricevimento n. **76750393206-1**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

8) **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato in Varese, Via Daverio, 10, 21100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 161/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760575236-7**, con Avviso di ricevimento n. **76750393207-2**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

9) **ARPA LOMBARDIA – DIPARTIMENTO DI VARESE**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato per la carica in Varese, Via dei Campigli, 5, 21100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 162/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760575237-8**, con Avviso di ricevimento n. **76750393208-4**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

10) **ARPA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Milano, Palazzo Sistema, Via Ippolito Rosellini, 17, 20124, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 163/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760575238-9**, con Avviso di ricevimento n. **76750393209-5**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

11) **ARPA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, 00186, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 164/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760575239-0**, con Avviso di ricevimento n. **76750393210-7**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

12) **SOCIETÀ PER LA TUTELA DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Via Francesco Daverio, 10, 21100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 165/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760575240-2**, con Avviso di ricevimento n. **76750393211-8**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

13) **PREALPI SERVIZI S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato presso la sede in Varese, Via Peschiera, 20, 21100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 166/2017** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata AG n. **76760575241-4**, con Avviso di ricevimento n. **76750393212-9**, spedito dall'Ufficio Postale Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

Il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

Avv. Antonella Capria